

INDICE

Indice.....	1
INTRODUZIONE.....	3
I. LA POLVERIERA BALCANICA.....	5
1.1 Cenni storici e disgregazione della Jugoslavia.....	5
1.2 Intervento delle Nazioni Unite in Bosnia – Herzegovina: MISSIONE UNPROFOR.....	10
II. COSA AVVENNE A SREBRENICA.....	13
2.1 Scenario precedente la strage.....	13
2.2 Cronaca degli eventi.....	15
III. COMMISSIONI DI INCHIESTA PRECEDENTI LA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA.....	23
3.1 Sei inchieste per una strage.....	23
3.2 Rapporti d’indagine della Republika Srpska.....	23
3.3 Rapporto ONU.....	25
3.4 Rapporto francese.....	30
3.5 Rapporto NIOD.....	31
IV. LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA.....	36
4.1 Cenni storici.....	36
4.2 Composizione della Corte e modalità d’elezione dei giudici.....	38
4.3 La competenza <i>contenziosa</i> della Corte.....	40
4.4 La competenza <i>consultiva</i> della Corte.....	43

V. ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Case Concerning The Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide –

Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro.....	44
5.1 Introduzione alla Sentenza.....	44
5.2 Giurisdizione della Corte.....	46
5.2.1 Il Principio della <i>Res Judicata</i>	47
5.3 Conclusioni presentate dalle Parti in causa.....	49
5.4 Definizione di “gruppo protetto”	56
5.5 Identificazione dell’Imputato.....	58
5.6 Srebrenica.....	60
5.7 Conclusioni della Corte.....	67
5.8 Verdetto.....	70

VI. CONCLUSIONI E COMMENTI.....73

Bibliografia.....81

Ringraziamenti.....84

INTRODUZIONE

La guerra in Bosnia – Herzegovina si è protratta dal 6 aprile 1992 al 12 ottobre 1995, allorché entrò in vigore un accordo per il cessate il fuoco stipulato con la mediazione di Richard Holbrooke, inviato del segretario di Stato americano. Questo disastroso conflitto provocò circa 260mila morti, causò una delle più gravi crisi umanitarie europee dell'ultimo secolo e si distinse per un'abominevole violazione dei diritti umani, nonostante il dispiegamento di forze ONU e il coinvolgimento della comunità internazionale sul campo. Il **Capitolo I** di questo elaborato approfondisce, con un *excursus* storico, lo scenario balcanico, le tensioni latenti che portarono al conflitto e l'intervento ONU in Bosnia concretizzatosi in particolar modo con la missione UNPROFOR – United Nations Protection Force.

Sostanzialmente la guerra fu condotta non contro le parti avverse, ma contro i civili. I combattimenti tra parti opposte, infatti, furono relativamente scarsi. L'esercito serbo – bosniaco e i gruppi paramilitari serbo – bosniaci ebbero un ruolo di primario spessore per quanto riguarda le violenze condotte contro la popolazione. Lo schema tipico si aveva nelle aree rurali, villaggi o piccole città: in un primo momento le forze regolari bombardavano l'area e mettevano in circolo una propaganda terroristica che diffondeva il panico assieme ai racconti di terrore dei villaggi vicini; quindi, le forze paramilitari accerchiavano e terrorizzavano i residenti *non serbi* con stupri, saccheggi e uccisioni, assumendo il controllo dell'amministrazione locale. Venivano saccheggiati e bruciati gli edifici culturali e i leader della zona giustiziati. Il genocidio di Srebrenica avvenne con uno schema simile, come analizzato nel **Capitolo II** con una cronaca dettagliata dei tragici eventi che ebbero luogo nel luglio del 1995.

Nel **Capitolo III** ho analizzato le più rilevanti commissioni di inchiesta e i loro rapporti sul genocidio di Srebrenica precedenti la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 febbraio 2007, prendendo in esame i tre rapporti d'indagine della Republika Srpska, il rapporto ONU, il rapporto francese e il rapporto olandese dell'Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra.

Il **Capitolo IV** approfondisce il ruolo, le funzioni e i compiti della Corte Internazionale di Giustizia, l'organo giudiziario permanente delle Nazioni Unite che

si è espresso sul caso “*Case Concerning The Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*”. Alla Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, tema centrale di questo lavoro, è stato dedicato l’intero **Capitolo V**.

Infine, il **Capitolo VI** contiene conclusioni e commenti successivi la Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

CAPITOLO I: LA POLVERIERA BALCANICA

1.1 Cenni storici e disgregazione della Jugoslavia

La vicenda che andrò ad analizzare in questo lavoro si inserisce in un più vasto scenario, quello della disgregazione della Repubblica Jugoslava nella guerra che vide coinvolta l'intera area balcanica dal 1991 al 1995. Le radici della disgregazione erano profonde ed affondavano la loro origine nel fallito tentativo post primo conflitto mondiale di riunire gli slavi del Sud in un unico Paese, contro l'autodeterminazione delle varie componenti nazionalistiche che contrastavano nettamente questo processo. Il conflitto di fondo esistente tra queste diverse componenti nazionali, in particolare tra sloveni, croati e montenegrini, presenti in questa nuova compagine statale, e i serbi si manifestò nella netta contrapposizione tra i capi di governo di Serbia e Croazia: per il primo l'unificazione non era altro che l'allargamento territoriale della Serbia, per il secondo il nuovo Stato doveva strutturarsi su basi federali con pari dignità per le diverse componenti. Due posizioni inconciliabili i cui effetti caratterizzarono l'intera storia della Jugoslavia: il dualismo serbo – croato, espressione anche del dualismo ortodossia – cattolicesimo¹.

Nel 1945, dopo il secondo conflitto mondiale, si realizzò la seconda fondazione della Jugoslavia come Repubblica socialista federativa, destinata a durare per circa 45 anni, fino al conflitto che mise in ginocchio l'intera area. Ne facevano parte sei repubbliche – Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Macedonia – e due regioni autonome comprese all'interno della Serbia, la Vojvodina e il Kosovo. Il nuovo Stato veniva costituito sulla comune e unificante esperienza della guerra di liberazione (1941 – 1945), guidata dai partigiani comunisti. Tito², che ne era il leader indiscusso, cercava di realizzare il suo progetto politico e di assumere un ruolo autonomo, e tale forma di “autonomia” finì per porlo in netto contrasto con

¹ Fonte: Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni

² Josip Broz, più conosciuto con il soprannome di Maresciallo **Tito** (7 maggio 1892 - 4 maggio 1980) è stato il leader della Jugoslavia dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla sua morte.

la politica dell'URSS, tanto che nel 1948 si arrivò alla rottura con Stalin e all'espulsione della Jugoslavia dal Cominform³.

Attorno agli anni 60 riesplosero per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale i mai sopiti contrasti interetnici che portarono gli albanesi del Kosovo a chiedere una maggiore autonomia da Belgrado. Tito rispose inizialmente con una dura repressione per poi accogliere parzialmente le istanze albanesi concedendo strutture significative, come l'Università di Pristina, un'autonoma Accademia delle Scienze e il diritto all'uso della bandiera nazionale accanto a quella jugoslava. L'unità, dunque, cominciava a scricchiolare. Poco tempo dopo, infatti, furono avanzate nuove richieste, questa volta da parte dei croati, che spingevano nella direzione di una revisione costituzionale. Croazia e Slovenia si sentirono minacciate nelle loro economie dalla nascita di una serie di industrie in Bosnia, Montenegro e Kosovo. La revisione costituzionale avvenne in due fasi: la prima, nel 1968, introdusse la rappresentanza paritaria per i diversi gruppi etnici; la seconda, nel 1971, ampliava le prerogative autonome delle singole province. Con la nuova Costituzione del 1974, infine, si delineava per il Paese una struttura di tipo confederale, con il trasferimento di ampi poteri alle sei repubbliche e alle due regioni autonome, pur conservando Tito, in qualità di presidente a vita, il controllo della Lega comunista jugoslava⁴ e delle forze armate. Negli stessi anni, tuttavia, emerse un altro – non trascurabile – problema, che nello sviluppo del mio lavoro si ritaglierà uno spazio centrale: la rinascita della “questione musulmana” in Bosnia. Nell'intento di rafforzare l'unità del Paese contro le mire dei nazionalisti croati e serbi, Tito riconobbe i musulmani come etnia e dunque, anche grazie alla situazione internazionale che riaccendeva la coscienza islamica, i musulmani albanesi del Kosovo e quelli della Bosnia accrebbero il loro peso in uno Stato solo nominalmente federale.

Con la morte di Tito nel 1980 l'esperienza jugoslava si concluse nel giro di un decennio, legando il suo destino all'implosione dell'URSS e alla fine del sistema bipolare che aveva caratterizzato le relazioni internazionali durante gli anni della

³ La sigla **Cominform** (derivata da "**Communist Information Bureau**") è stata usata nel mondo Occidentale per indicare **l'Ufficio di Informazione dei Partiti Comunisti e Laburisti**, costituito a Varsavia nel Settembre del 1947 allo scopo di scambiare informazioni tra i partiti comunisti dei vari Paesi europei

⁴ Nato nel 1919 come Partito Comunista di Jugoslavia mantenne tale denominazione sino al 1952, quando a causa anche della nuova composizione dell'organizzazione in senso titoista, assunse quella di Lega dei Comunisti di Jugoslavia.

guerra fredda. L'unità, imposta più che condivisa, venne sopraffatta dagli antichi rancori e dai richiami etnici, che si fecero sempre più forti e palesi, tanto da mettere subito in discussione le fondamenta stesse del sistema federale. Si posero due alternative: la sopravvivenza di una Jugoslavia comunista sotto egemonia serba oppure la distruzione dello Stato federale e la creazione di una "Grande Serbia" con la forza delle armi. Croazia e Slovenia manifestarono immediatamente l'antica volontà di contrastare l'egemonia serba, anche sulla base del diverso sviluppo economico delle due repubbliche, che si era accentuato proprio nella seconda metà degli Anni '80. Proprio questo "nazionalismo economico", affiancandosi al nazionalismo etnico, diede il colpo di grazia all'unità jugoslava.

Lubiana⁵ pretendeva di amministrare direttamente i proventi doganali, una prerogativa tipica degli Stati indipendenti, e, dopo un limitato ricorso alla forza da parte delle truppe federali stanziate in quella repubblica, nel luglio 1991 si giunse ad un armistizio, sotto pressione internazionale, e all'accordo di Brioni (7 luglio). Belgrado accettava di fatto la secessione slovena e ritirava le sue truppe nell'ottobre dello stesso anno. Sicuramente la crisi si risolse con esito positivo per fattori decisivi, quali la mancanza di contiguità territoriale tra Slovenia e Serbia e l'assenza di una questione etnica dovuta alla omogeneità della popolazione slovena, la quale al suo interno registrava, e registra tutt'ora, minoranze limitatissime. Seguì il riconoscimento della Comunità Europea (1991), della Santa Sede (15 gennaio 1992), l'ammissione all'ONU (2 maggio 1992) e al Consiglio d'Europa (17 maggio 1993).

Una vera e propria guerra venne invece combattuta tra l'esercito serbo e croato a ovest della Krajina, a est in Slavonia. I serbi di Croazia avevano proclamato la Regione autonomia serba della Krajina sin dal 16 marzo 1991, prima che Zagabria⁶ dichiarasse l'indipendenza; questa regione aveva assunto una notevole importanza strategica per l'azione delle formazioni volontarie serbe, reclutate tra gli abitanti di quest'ampia enclave serba in terra croata. Un primo, fragile, armistizio nel gennaio 1992, l'accettazione del piano di pace dell'ONU da parte del presidente croato Franjo Tudjiman, l'interposizione tra aprile e maggio dei caschi blu dell'UNPROFOR⁷ consentirono la sospensione del conflitto e nell'estate del 1995 i croati lanciarono le

⁵ Capitale della Slovenia

⁶ Capitale della Croazia

⁷ United Nations Protection Force

truppe alla riconquista della Krajina. La federazione serbo – montenegrina – tale ormai era la Jugoslavia – non era in grado di reagire e la popolazione serba della regione fu costretta all'esodo.

La rivincita croata era strettamente legata alle operazioni militari e all'azione diplomatica nella *Bosnia – Herzegovina*. Tra le Repubbliche dell'ex Jugoslavia, essa era la più variegata dal punto di vista etnico. Secondo il censimento del 1991 la popolazione era composta da musulmani per il 43,7%, serbi per il 31,4%, croati per il 17,3%; la parte restante comprendeva jugoslavi, ebrei, rom. Circa un quarto delle popolazione viveva in matrimoni misti e la principale differenza tra le etnie era la religione: i serbi erano ortodossi, i croati cattolici, i bosniaci musulmani. Questa peculiare composizione eterogenea della regione e i matrimoni misti, che ne avevano intrecciato le etnie, si trasformarono in una miscela esplosiva quando i virulenti nazionalismi ripresero ad infiammare la regione⁸.

La Bosnia – Herzegovina aveva proclamato la propria indipendenza nel 1992 – con voto parlamentare nell'ottobre 1991 e referendum popolare del febbraio 1992 – nonostante l'opposizione della consistente minoranza serba. Il referendum in Bosnia è un passaggio decisivo nella storia del conflitto jugoslavo. Molti analisti internazionali ritennero che non si potesse decidere a colpi di referendum la natura di uno Stato dove vivevano così tante, e numericamente consistenti, minoranze. In realtà le decisioni erano già state prese: Croazia, Slovenia, Macedonia indipendenti, Serbia persa dietro al grande sogno della Grande Serbia. Il destino della Bosnia era già stato scritto da Tudjiman e Milosevic⁹: lo smembramento a favore dei due grandi nazionalismi.

In breve il conflitto assunse le caratteristiche di una vera e propria guerra interetnica, la cui lunga durata e incredibile efferatezza colpirono enormemente l'opinione pubblica internazionale. È stata una guerra civile in cui si sono trovati contrapposti serbi bosniaci e musulmani bosniaci, ma anche croati di Herzegovina e musulmani, che in alcuni casi combatterono contro i serbi, guidati sul piano politico da Radovan Karadzic e su quello militare dal generale Ratko Mladic¹⁰. Questi ultimi tenevano sotto controllo una buona parte del territorio e vi costituirono uno Stato a sé stante

⁸ Fonte: *Le Nuove Guerre* – Mary Kaldor

⁹ Presidente della Serbia

¹⁰ Entrambi criminali di guerra tutt'ora latitanti e ricercati per essere sottoposti al giudizio del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia

con capitale Pale, ma non riuscirono ad impadronirsi della capitale Sarajevo, dove continuava a risiedere un governo interetnico ma di fatto musulmano, che rispondeva al presidente della repubblica Alija Izetbegovic. Molto più della crisi croata, quella



bosniaca è divenuta una questione di portata internazionale che si risolse con gli accordi di Dayton, con i quali la Bosnia fu divisa in due entità – la *Federazione Croato – Musulmana* (51% del territorio) e la *Repubblica serbo – bosniaca* (49%)¹¹ – con istituzioni comuni: presidenza collegiale, parlamento bicamerale, corte costituzionale, banca federale. La lettura più comune della crisi jugoslava attribuisce alla Serbia di Slobodan Milosevic il ruolo di aggressore e di responsabile

principale di tutte le atrocità connesse ai conflitti che hanno insanguinato l'area per oltre un decennio, inclusa la crisi del Kosovo del 1999, dove si scontrarono due diritti legittimi, quello dei serbi e degli albanesi, tra loro inconciliabili dal momento che le due etnie attribuivano un valore simbolico al territorio, considerato “culla” delle tradizioni fondanti la propria identità nazionale. Ci sono state molte spiegazioni per analizzare il fallimento della comunità internazionale: mancata coesione dell'Unione Europea, scarsità di aiuti, miopia dei politici. Il più grave e reale fattore fu l'incapacità di capire come e perché la guerra fu combattuta e il carattere delle nuove formazioni politiche nazionaliste emerse dopo il collasso della Jugoslavia.

1.2 Intervento delle Nazioni Unite in Bosnia - Herzegovina: MISSIONE UNPROFOR

¹¹ Republika Srpska. Vedi foto

La guerra di Bosnia ha rappresentato un'esperienza particolarmente ardua per le Nazioni Unite e per tutte le istituzioni internazionali coinvolte nei negoziati per porre fine al conflitto. La Forza di Protezione delle Nazioni Unite UNPROFOR – *United Nations Protection Force* – fu istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 21 febbraio 1992 allo scopo di “*creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione complessiva della crisi jugoslava*”¹². L'UNPROFOR durò fino al marzo 1995, schierando un personale militare formato da 38.599 militari, inclusi 684 osservatori militari ONU, 803 poliziotti civili, altri 2.017 collaboratori civili internazionali e 2.615 locali¹³. La missione si stabilì inizialmente in Croazia ad interim allo scopo di creare condizioni di pace e sicurezza per i negoziati per un accordo complessivo che risolvesse la crisi jugoslava, con l'obiettivo di assicurare che le tre Aree Protette dalle Nazioni Unite in Croazia fossero demilitarizzate e che la popolazione residente fosse protetta dalla minaccia di attacchi armati. Le tre Aree corrispondevano alla Slavonia Orientale, la Slavonia Occidentale e la Krajina¹⁴, regioni con forte presenza di popolazione Serba, la quale si era organizzata nell'autonoma Repubblica Serba della Krajina. Nel 1992 il mandato fu esteso non solo alle cosiddette “*pink zones*”, altre aree della Croazia, ma anche alla Bosnia – Herzegovina, ove nel giugno dello stesso anno il conflitto andava intensificandosi a causa del conflitto che vedeva da una parte i bosniaci musulmani e croati e dall'altra i serbo – bosniaci. Il mandato UNPROFOR venne esteso allo scopo di assicurare la sicurezza e il funzionamento dell'aeroporto di Sarajevo: l'UNPROFOR portò avanti negoziati tra le parti in conflitto allo scopo di bloccare i combattimenti nella zona dell'aeroporto e di riaprire lo stesso per scopi umanitari. Dall'agosto 1992, infatti, le Nazioni Unite cominciarono a preoccuparsi con maggior coinvolgimento della situazione umanitaria, e nel settembre 1992 il mandato UNPROFOR fu ulteriormente esteso per attivare il supporto all'UNHCR¹⁵ nella distribuzione degli aiuti umanitari per la Bosnia – Herzegovina, e per proteggere i convogli dei detenuti civili rilasciati,

¹² Risoluzione 743 del Consiglio di Sicurezza, 21 febbraio 1992

¹³ http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_p.htm

¹⁴ Le cosiddette “*United Nations Protected Areas*” (UNPAs)

¹⁵ *United Nations High Commissioner for Refugees* - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'UNHCR svolge attività di protezione ed assistenza a rifugiati e sfollati in tutti i continenti del mondo. Una particolare attenzione viene dedicata alle categorie più vulnerabili di rifugiati come i bambini, le donne e gli anziani. In queste pagine è possibile consultare testi, mappe e statistiche che riguardano le operazioni dell'Agenzia in tutto il mondo e la situazione umanitaria di quasi venti milioni di persone. Fonte: <http://www.unhcr.it/>

nel caso il Comitato Internazionale della Croce Rossa lo avesse richiesto. Il 9 Ottobre 1992 il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 781 con la quale bandiva qualsiasi volo militare nello spazio aereo bosniaco, ad eccezione di quelli dell'UNPROFOR e degli altri voli di supporto alle operazioni delle Nazioni Unite: la cosiddetta “*no – fly zone*”. Nel Marzo 1993 i combattimenti nell'est della Bosnia – Herzegovina si intensificarono, a causa soprattutto dei continui attacchi scatenati dalle unità paramilitari serbo – bosniache contro diverse città dell'area, inclusa Srebrenica. Questi attacchi causarono un gran numero di vittime tra i civili e un grave impedimento alle attività umanitarie delle Nazioni Unite nell'area. I combattimenti persistevano, soprattutto nella zona di Srebrenica, contro la popolazione musulmana, nonostante le forti pressioni politiche della comunità internazionale e del Consiglio di Sicurezza. Il 16 Aprile il Consiglio di Sicurezza, agendo in virtù del capitolo VII della Carta¹⁶, adottò la risoluzione 819 con la quale domandava che tutte le parti trattassero Srebrenica e l'area circostante come una “*safe area*”, libera da ogni attacco armato o qualsiasi altro atto ostile. Allo scopo, il Consiglio chiese al Segretario Generale di procedere ad un incremento della presenza dell'UNPROFOR a Srebrenica. Il 17 Aprile il Comandante dell'UNPROFOR, il comandante delle forze Serbe e quello delle truppe bosniache – musulmane firmarono un accordo per la smilitarizzazione di Srebrenica. Furono dislocati a Srebrenica 170 truppe UNPROFOR, poliziotti e osservatori militari e in pochi giorni ritirarono tutte le armi. Dopo una perlustrazione della zona ordinata dal Consiglio di Sicurezza, le *safe areas* divennero sei: a Srebrenica e Sarajevo si aggiunsero le città di Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac e territori circostanti. Purtroppo queste iniziative non portarono i frutti sperati e i massacri continuarono, come il Genocidio di Srebrenica testimonia. In particolar modo ciò fu dovuto all'atteggiamento tiepido che le forze ONU misero in campo dopo l'istituzione delle *safe areas*. Le regole d'ingaggio UNPROFOR prevedevano, infatti, l'autorizzazione all'uso della forza per autodifesa, come risposta ad attacchi contro queste aree, e la coordinazione con la NATO per il supporto aereo. L'UNPROFOR monitorava anche i “cessate – il – fuoco” negoziati tra il Governo bosniaco e le forze serbo – bosniache. Il 31 Marzo 1995, dopo aver esteso le sue competenze anche alla Repubblica di Macedonia, il Consiglio di

¹⁶ L'Articolo VII della Carta delle Nazioni Unite è denominato “*Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione*”. Comprende 13 articoli, dal 49 al 51.

Sicurezza decise di ristrutturare l'UNPROFOR, rimpiazzandolo con tre operazioni di *peacekeeping* separate ma interconnesse¹⁷.

Le truppe ONU inviate in Bosnia per proteggere la popolazione civile si dimostrarono impotenti. Si tracciò una netta distinzione tra azione di pace e azione di guerra, secondo cui l'azione di pace presupponeva che le truppe operassero col consenso delle parti contrapposte, mentre l'azione di guerra avrebbe significato schierarsi a fianco di una delle parti. Per tutta la durata della guerra, la paura che l'uso della forza portasse a schierarsi a fianco di una delle parti e che ciò potesse provocare un'escalation del coinvolgimento militare internazionale impedì alle truppe ONU di svolgere i compiti umanitari per i quali erano state inviate, in particolare quello di proteggere le *safe areas* e i convogli umanitari¹⁸.

CAPITOLO II: COSA AVVENNE A SREBRENICA

2.1 Scenario precedente la strage

¹⁷ FONTE: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_p.htm

¹⁸ FONTE: Mary Kaldor (Roma 1999) – *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale*

Srebrenica, città che deve il suo nome a una miniera d'argento¹⁹, divenne *Safe Area* protetta dalle Nazioni Unite nell'aprile 1993. Alla fine dell'inverno del 1992 in Bosnia Herzegovina era cominciata la guerra, un conflitto che aveva gettato il Paese nel caos e aveva causato il suo disgregamento. I serbo – bosniaci di Pale volevano recuperare per il loro progetto di Grande Serbia quest'antica città mineraria, la cui popolazione era per due terzi musulmana²⁰ ma viveva in un territorio a maggioranza serba, ad appena quindici chilometri di distanza dal confine tra la Bosnia e la Serbia. Questa cittadina era stata oggetto di aggressioni sin dall'inizio del conflitto, e la popolazione era cresciuta rapidamente a causa dell'arrivo di coloro che lasciavano le campagne, in cerca di riparo dagli attacchi delle forze serbo – bosniache e di quelle paramilitari serbe.

Nel marzo 1993 il generale Ratko Mladic, nazionalista comandante in capo dell'armata serbo – bosniaca, decise di intensificare gli attacchi contro Srebrenica; in questo stesso frangente, l'11 marzo, dopo circa undici mesi di indifferenza della comunità internazionale per l'aggressione di cui era oggetto la città, il generale francese Philippe Morillon, comandante dell'UNPROFOR fino al luglio 1993, arrivò a Srebrenica rassicurando la popolazione e affermando che sarebbe stata protetta. Il giorno seguente, 12 marzo, la gente di Srebrenica lo riconobbe mentre, travestito da comune cittadino, cercava di allontanarsi dalla città. La popolazione glielo impedì, così il generale francese dovette mettersi alla radio per richiedere gli aiuti umanitari. Il 19 marzo arrivò un convoglio di diciassette camion con gli aiuti umanitari richiesti e la città passò sotto la protezione ONU. Il generale Morillon riuscì a far uscire 600 bambini, donne e malati, abbandonando lui stesso il 28 marzo l'enclave sotto assedio. Vi tornerà solo a strage compiuta, per una visita di poche ore, dopo che in patria, il 19 luglio 1993, era stato addirittura decorato con la Legion d'onore.

Il 31 marzo 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deliberò la *No-fly Zone* sulla Bosnia Herzegovina. Il 16 aprile 1993, il Consiglio votò la risoluzione 819 con la quale dichiarò Sarajevo, Srebrenica, Zepa, Gorazde e Bihac zone protette. La risoluzione 819 fu però violata sistematicamente, ogni giorno, per più di due anni. Infatti, nonostante la risoluzione, fino al luglio 1995 a Srebrenica la situazione non

¹⁹ Dallo slavo *srebro*, argento

²⁰ 28.000 persone su un totale di circa 37.000 abitanti. Fonte: Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni

cambiò, se non in peggio. Il piccolo centro urbano avrebbe visto continuare a crescere la sua popolazione, in fuga dalle zone rurali, fino a più di 40.000 persone nel luglio 1995 (anche se, secondo testimonianze, in alcune fasi la cittadina sfiorò persino i 60.000 abitanti), mentre l'assedio serbo – bosniaco non si sarebbe mai allentato, con tutte le tragiche e drammatiche conseguenze che una guerra sulla popolazione civile poteva scatenare: distruzione di strutture e servizi essenziali, mancanza di acqua potabile – assistenza medica – elettricità e di viveri, malattie e bombardamenti. A questa situazione si aggiunga anche il progressivo imbarbarimento e la radicalizzazione del conflitto, perché ai massacri dei serbo – bosniaci facevano seguito le azioni delle forze musulmane che, sotto la guida di Naser Oric²¹, compirono innumerevoli spedizioni punitive costate la vita a centinaia di civili di nazionalità serbo – bosniaca. In questa situazione molto complicata fu dunque inviato un battaglione canadese per mantenere il controllo dell'enclave e verificare il rispetto della risoluzione 819. Con le Nazioni Unite entrò in Srebrenica anche una missione umanitaria di Medici senza Frontiere, una presenza fondamentale che per ben due anni porterà avanti un lavoro indispensabile, condividendo drammi e disagi della popolazione e divenendo scomodo testimone delle atrocità compiute dai soldati di Mladic e dalle cosiddette “Tigri” di Arkan²².

Il contingente canadese – composto da soli centocinquanta uomini – entrò in Srebrenica il 18 aprile, con il mandato di “impedire la conquista da parte dei serbi e procedere alla smilitarizzazione delle forze musulmane”. Più che per questo, verranno ricordati dalla popolazione locale come cinicamente dediti a commerci di vario genere (soprattutto benzina) e per il loro atteggiamento di scherno nei confronti delle donne musulmane. Il contingente canadese fu sostituito nel marzo 1994 dai battaglioni olandesi, il primo dei quali – Dutchbat I – entrò nella zona protetta nel marzo dello stesso anno. Anche in questo caso si trattava di un pugno di uomini, con

²¹ Comandante delle forze armate musulmane organizzate a difesa di Srebrenica durante la guerra di Bosnia. È stato arrestato a Tuzla dalla polizia internazionale il 10 aprile 2003 e processato per crimini contro l'umanità. È attualmente in carcere in Olanda. Fonte: <http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/2015/1/42/>

²² Il vero nome di Arkan era Zeljko Raznjatovic, figura di primo piano della malavita belgradese; possedeva una catena di gelaterie che erano notoriamente una copertura per le sue attività illecite. Si dice che prima della guerra fosse stato reclutato da un'unità speciale dell'esercito jugoslavo per assassinii su commissione. Era anche proprietario del fan club della Stella Rossa, la squadra di calcio di Belgrado, e le sue Tigri provenivano in gran parte da lì. Le Tigri erano ben equipaggiate e possedevano carri armati e mortai. Fonte: Mary Kaldor – *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale* – Roma 1999

rigide regole di ingaggio e una scarsa, se non nulla, conoscenza del contesto nel quale erano stati inviati. Nonostante ciò, e questo va tenuto ben a mente, si trattava comunque di professionisti della guerra. Il contingente olandese rimase nell'enclave fino al luglio 1995, con il cambio del Dutchbat II nel giugno 1994 e del Dutchbat III nel gennaio 1995, quando la città cadde e si consumò uno dei più tremendi bagni di sangue della storia europea, il peggiore dalla fine della seconda guerra mondiale.

2.2 Cronaca degli eventi

L'assalto a Srebrenica cominciò il 5 luglio 1995, improvviso e inatteso; il compimento del genocidio, rapido e implacabile, si svolse tra il 12 e il 16 luglio successivi. Le fasi della resa dei conti furono fulminee: da un lato c'erano i circa 15.000 effettivi riuniti nella compagnia Drina, agli ordini di Ratko Mladic e Radislav Krstic, e i gruppi paramilitari serbi, in particolare il gruppo degli Skorpions, i Lupi della Drina, le Tigri di Arkan e i cetnici di Vojislav Seselj; dall'altro, circa 40.000 donne, bambini, vecchi e combattenti dell'esercito bosniaco e male armati. Gli effetti furono spaventosi. Ecco la ricostruzione delle fasi salienti, a cominciare dall'8 luglio, giorno in cui l'offensiva divenne palesemente insostenibile per gli assediati.

Le operazioni, cominciate il 6 luglio, si intensificarono. Alle 7 del mattino di sabato 8 luglio 1995, le forze serbo – bosniache raggiunsero i posti d'osservazione dei caschi blu olandesi del battaglione Dutchbat III ed entrarono nell'enclave sotto la protezione delle Nazioni Unite. Come testimoniato da un casco blu olandese, Marc Klaver, alla BBC, le truppe serbo – bosniache erano diventate molto aggressive, tanto che alle 15.15 il contingente olandese tentò la ritirata, bloccata però dai blocchi stradali organizzati dai musulmani per la via centrale di Srebrenica. Scoppiarono tafferugli e il casco blu olandese Raviv van Rensen venne centrato da alcuni colpi sparati dai musulmani bosniaci all'indirizzo del contingente olandese che tentava la ritirata. Morì poco dopo appena giunto alla base olandese di Potocari. Forse anche quest'episodio fu, almeno in parte, alla base del disinteresse degli olandesi per le sorti dei musulmani. Alle 18.30 il posto di osservazione "Uniform", fondamentale per il controllo di tutte le vie d'accesso alla città, venne occupato dai serbo – bosniaci

di Mladic. I cittadini musulmani di Srebrenica chiesero ai peacekeepers olandesi di restituire loro le armi, volontariamente consegnate per collaborare al debole tentativo di pacificazione e di controllo dell'area posto in essere dall'ONU, ma la risposta del comandante del battaglione olandese, il colonnello Tom Karremans, si concretizzò in un secco rifiuto.

Dalla prima mattina del giorno seguente, 9 luglio 1995, i serbo – bosniaci avanzarono con passo deciso e bombardarono costantemente la popolazione in fuga. Alle 16 la strada per Srebrenica cadde in mano alle forze di Mladic, che non trovarono resistenza. Trenta Peacekeepers olandesi furono presi in ostaggio dai serbo – bosniaci e le immagini fecero il giro del mondo. Il 10 luglio i bombardamenti si intensificarono. Alle 8.55 del mattino il colonnello Karremans chiese appoggio aereo al quartier generale di Sarajevo per colpire con attacchi selettivi i tank e l'artiglieria serbo – bosniaci. Alle 11 gli aggressori presero di mira le postazioni olandesi, proprio mentre il generale francese Bertrand Janvier, comandante delle forze ONU nell'ex Jugoslavia, respingeva la richiesta dell'ufficiale olandese. Alle 18.30 Mladic era già ad un passo dalla presa dell'enclave. Karremans chiese di nuovo appoggio aereo. La gente era ormai tutta in strada, in allarme, intorno ai tank dell'ONU. Alle 21.40 finalmente il generale Janvier accordò l'appoggio aereo. Nel frattempo calò la notte e i serbo – bosniaci sospesero l'attacco; Janvier da Sarajevo fece lo stesso, rinviando la missione aerea all'indomani mattina all'alba. A mezzanotte il colonnello Karremans comunicò ai leaders della città che l'indomani, alle 6 del mattino, 50 aerei della NATO avrebbero attaccato le postazioni serbo bosniache.

Alle 6.00 del mattino seguente, 11 luglio, la popolazione si era già riversata nelle strade, in attesa: finalmente si udì il rombo degli aerei NATO, ma al rumore dei motori non fece seguito quello tanto atteso delle bombe. Alle 9.00 il colonnello olandese ammise davanti ai rappresentanti della comunità che la sua richiesta d'appoggio aereo era stata considerata come sottoposta in modo errato, non conforme al regolamento. In volo da più di quattro ore, gli aerei erano in riserva e dovettero rientrare in Italia, da dove erano partiti. Circa un paio d'ore dopo, l'artiglieria serba riprese ciò che aveva temporaneamente sospeso: cannoni e tank si scatenarono contro la città. Gli abitanti di Srebrenica erano tutti in strada, in trappola, soprattutto gli uomini, i quali sapevano che sarebbero stati i primi a subirne le

conseguenze. Così molti decisero di separarsi dalle famiglie, lasciandole “in custodia” ai caschi blu olandesi. Circa in 15.000, in gran parte uomini, la cosiddetta “colonna mista”, scelsero di prendere la strada per le montagne, nel disperato tentativo di arrivare nel territorio controllato dai croato – musulmani dopo una roulette russa di una cinquantina di chilometri di campi minati, dirupi e sterpi. Almeno 20.000, molto più probabilmente 25.000, tra donne, bambini, feriti e malati fuggirono invece verso la base olandese di Potocari, cinque chilometri fuori Srebrenica.

Alle 12.05 il generale Janvier autorizzò finalmente l'intervento aereo. Alle 14.40, due ore e mezza dopo, due F16 olandesi spararono altrettanti missili sulle postazioni serbe; si udirono due deflagrazioni, due tank centrati, poi più nulla: così si esaurì la risposta della comunità internazionale contro la sistematica violazione della risoluzione 819 del Consiglio di Sicurezza ONU. I serbo - bosniaci intensificarono il bombardamento della città, minacciando di uccidere gli ostaggi olandesi e di sparare contro i rifugiati inermi. Da quel momento a Srebrenica non sarebbe più arrivato alcun aiuto alla popolazione. Gli olandesi non spararono neppure un colpo, ma in compenso caricarono su qualche camion bianco dell'UN i feriti e le donne con bambini piccoli, qualche anziano, e velocizzarono l'evacuazione verso il compound di Potocari. Alle 16.15 Mladic proclamò ufficialmente la conquista della città. Passeggiando col generale Radislav Krstic, seguito dalle telecamere della propaganda serba, Mladic proclamò la presa di Srebrenica, esclamando che era arrivato il momento di prendere la loro vendetta contro i Musulmani. Manterrà fede all'impegno.

Alla base di Potocari nel frattempo continuavano ad arrivare i fuggiaschi: stanchi, disperati ed assetati. Alle 16.30 i caschi blu olandesi decisero di considerare la base piena. Gli ufficiali, mandati da Amsterdam, convocarono gli interpreti e gli istruirono per comunicare alle migliaia di persone che ancora stavano affluendo che il compound era chiuso e che sarebbero potute entrare solo madri con bambini piccoli, tra l'incredulità della popolazione. Rimasero fuori dalla base circa 20.000 persone, alla disperata ricerca di un riparo nelle immediate vicinanze: all'interno trovarono rifugio solo circa 5.000 sfollati. Mladic non era soddisfatto della sola presa di Srebrenica e incitava i suoi uomini, armati fino ai denti e ubriachi, a continuare fino a

Potocari. Alle 16.45 i serbo – bosniaci si presentarono al cancello della base ONU. Accanto agli uomini di Mladic marciavano anche i criminali di Arkan e i serbi ultranazionalisti di Seselj, terrorizzando con la loro sola presenza gli sfollati e i caschi blu olandesi, separati da loro dal solo recinto metallico della base. Gli olandesi rimasero fermi, con le mani sui fianchi, in piedi al di là della recinzione. Il tutto sempre ripreso dalle telecamere serbe.

Intorno alle 20.30 il generale Mladic convocò per un incontro il colonnello Karremans: il primo arrogante e spavaldo, il secondo pallido e smagrito. Cominciarono a discutere. Mladic prese la parola e chiese in tono sprezzante a Karremans se fosse stato lui ad aver dato l'ordine ai soldati di sparare contro le sue truppe e alle forze della NATO di bombardare le sue posizioni²³. Karremans, impietrito, rispose qualcosa di poco chiaro e, balbettando, scaricò la colpa sul centro direzionale ONU di Sarajevo e sul quartier generale di New York²⁴. Mladic offrì una sigaretta al colonnello Karremans, assicurandogli che non sarebbe stata la sua ultima. Il tutto sempre registrato dalle telecamere della propaganda serba, che mostravano il volto impaurito e impacciato di Karremans, il quale sembrava avere come unica preoccupazione quella di togliersi d'impaccio. Per questo neanche cercò di imporre un suo punto di vista su dove gli sfollati sarebbero dovuti essere portati, per garantire la loro salvezza. Dopo aver lasciato 20.000 esseri umani fuori dal *compound* e avervi invece fatto entrare il loro prossimo carnefice, si limitò a dire di non sapere dove sarebbero dovuti andare, rimettendosi a qualsiasi decisione di Mladic.

La mattina seguente, giorno 12 luglio 1995, in una deserta Srebrenica, i generali Mladic e Krstic²⁵ incontrarono una delegazione di cittadini, convocata dagli stessi gerarchi serbo – bosniaci e accompagnati a bordo di camionette ONU dagli ufficiali olandesi. La delegazione era composta da un maestro locale, Nesib Mandzic, una donna e un certo Ibro Nuhanovic. Mladic prese la parola dicendo loro che pretendeva la consegna delle armi, poiché da ciò sarebbe dipeso il futuro della popolazione: sopravvivere o scomparire. In cambio, infatti, promise di non torcere un capello a nessuno. Anzi, annunciò alla popolazione di non preoccuparsi, poiché erano in arrivo

²³ “Così è lei che ha dato l'ordine ai suoi soldati di sparare contro i miei e alle forze NATO di bombardare i miei uomini e le mie posizioni?”

²⁴ “No, non di nuovo. Non sono io a deciderlo. Sto chiedendo qualcosa che è finito. Loro decidono sulla base di quello che io potrei dire – in base alle informazioni che vengono dal basso... - a Sarajevo e all'ONU a New York”.

²⁵ Condannato per genocidio prima a 46 e poi a 35 anni di carcere dal TPI

30 autobus per portare gli sfollati a Kladanj, e da lì trasferirli in territorio musulmano. Mladic fu di parola: secondo le prove raccolte dal Tribunale dell'Aja, arrivarono non 30, ma addirittura 50 – 60 autobus, compresi grossi camion per il trasporto merci. La gente uscì fuori dal *compound*, donne e bimbi in testa, per prendere al volo quella che sembrava un'inaspettata speranza di vita. Ma fuori dal *compound* c'era una strana sorpresa ad attenderli: prima di poter salire sugli autobus, i serbi separarono dalle donne, dai vecchi e dai bambini la popolazione maschile d'età compresa tra 12 e 77 anni. Gli uomini, in colonna, vennero spinti verso edifici nei quali i serbo – bosniaci avrebbero provveduto ad “*identificare i criminali di guerra musulmani*”, come Mladic spiegò a Karremans. Ciò che la storia ci ha consegnato è ben lontano dalle fasulle promesse di Mladic. “*Ho potuto vedere soldati serbi portare con sé dietro delle case uomini musulmani. (...) Li hanno messi con la faccia al muro e poi gli hanno sparato in testa da dietro le spalle*”, ha raccontato Paul Groenewegen, soldato del battaglione di caschi blu olandesi di stanza nell'enclave. Una delle tante testimonianze dirette circa la mattanza di quei giorni. Nelle trenta ore successive sarebbero stati deportati circa 23.000 donne e bambini. Gli olandesi, rimasti a piedi, accettarono tutte le richieste dei serbi, e arrivarono persino a pagare per avere del carburante, lo stesso che probabilmente in quegli ultimi mesi i serbo – bosniaci avevano rubato dai convogli delle Nazioni Unite con i rifornimenti che non erano mai arrivati a Srebrenica, a causa del blocco ordinato dallo stato maggiore di Pale. In quelle trenta ore, gli olandesi notarono che a bordo degli autobus non vi era alcun uomo, solo donne e bambini, e nonostante ciò non mossero un dito. I serbo - bosniaci poterono dunque agire indisturbati e già nei dintorni di Potocari poté compiersi parte del genocidio degli abitanti di Srebrenica. Nello stesso momento, mentre centinaia di uomini, anziani e bambini, venivano assassinati sul posto, e migliaia deportati altrove per essere uccisi, e mentre donne e bambini andavano incontro ad un destino ignoto, nei boschi e tra le montagne si compì un'altra parte importante del lavoro sporco: l'artiglieria e i cecchini serbi, entrati in azione dall'alba contro i circa 15.000 della cosiddetta “colonna mista”, ossia coloro i quali avevano lasciato Srebrenica cercando di raggiungere a piedi un territorio meno ostile, martellarono senza sosta i fuggiaschi. In centinaia vennero

uccisi, gli altri riuscirono a disperdersi nei boschi tra mine antiuomo e sotto il tiro incrociato.

Il giorno dopo, 13 luglio, la mattanza continuò. I militari di Mladic si piazzarono a coppie ogni tre o quattro metri lungo le strade, cercando di far uscire dai boschi i musulmani. In molti erano addirittura travestiti con gli equipaggiamenti dei peacekeeper ONU rubati poco prima, provvisti addirittura dei caschi blu in capo. A mezzogiorno gli olandesi cominciarono a dar seguito alle richieste serbo – bosniache e ad espellere tutti i 5.000 rifugiati della base di Potocari. La procedura fu la stessa: gli uomini vennero separati dalle donne. Nel vicino villaggio di Kravica i prigionieri furono rinchiusi in un magazzino; i serbi spararono e gettarono granate attraverso le finestre: ancora oggi sono ben visibili centinaia e centinaia di fori di proiettile sui muri. Molti altri vennero rinchiusi in altri edifici e pestati brutalmente, poi caricati su un camion e, sul limitare del bosco, uccisi uno per uno.

Il 14 luglio la base olandese di Potocari era vuota. I caschi blu olandesi ripresero le proprie mansioni come se nulla fosse, mentre nelle successive 72 ore il massacro si trasformerà in genocidio organizzato con lo sterminio scientifico di migliaia di uomini. Bratunac, città serbo – bosniaca ad una decina di chilometri da Srebrenica, diventò il centro della carneficina; da qui i prigionieri furono trasportati nei luoghi scelti per le esecuzioni di massa: scuole, dighe, magazzini, grandi spiazzi all'aperto, fabbriche, ogni posto era utile per attuare le esecuzioni, che proseguirono per ore e ore. I corpi vennero poi gettati in gigantesche fosse comuni. Tra Grbavci e Petkovci in questa sola giornata e nel giorno successivo vennero uccisi più di 1000 uomini. Domenica 16 luglio si svolse l'ultima parte delle esecuzioni. Una fila di autobus e camion trasportò ininterrottamente le vittime sul luogo del massacro. Il "lavoro" era così grande che le esecuzioni si protrassero dalle 10 alle 13: chi aspettava il suo turno era costretto ad assistere all'uccisione dei suoi compagni dai finestrini degli autobus. In molti altri casi le vittime vennero di nuovo trucidate all'interno degli edifici, sparando nel mucchio e lanciando granate dalle finestre. Tra il 12 e il 16 luglio 1995, i serbo – bosniaci uccisero almeno 7.414²⁶ musulmani di Srebrenica. Secondo i familiari delle vittime, i morti furono 10.701²⁷.

²⁶ Dati della Croce Rossa

²⁷ Secondo le liste compilate dalle donne sopravvissute

Venerdì 21 luglio, dopo cinque giorni di fuga attraverso le montagne, i primi profughi di Srebrenica cominciarono a giungere nella Federazione di Bosnia Herzegovina. Tuttavia, in territorio serbo – bosniaco le uccisioni di chi non era riuscito a far perdere le sue tracce sarebbero proseguite per settimane. Sempre il 21, in seguito a lunghi negoziati tra ONU e serbo – bosniaci, i caschi blu olandesi ottennero il permesso di lasciare Srebrenica. Per ottenere il via libera, però, il 17 luglio il maggiore Franken, vice di Karremans, aveva dovuto firmare nelle mani dei serbo – bosniaci una dichiarazione nella quale riconosceva che “l’evacuazione” dei musulmani da Potocari era avvenuta “nel rispetto della legge umanitaria internazionale”, sebbene Franken alla fine ebbe il buon senso di aggiungere una postilla nella quale affermava che quanto asserito riguardava “convogli fino al momento scortati dalle forze dell’ONU”. Con gli olandesi partirono anche gli operatori di Medici senza frontiere. Le telecamere filmarono anche il commiato tra Karremans e Mladic. Fuori dal *compound* il colonnello olandese aveva il viso rilassato, il genocida serbo – bosniaco un’aria soddisfatta, addirittura porse un dono per la signora Karremans e uno anche per il colonnello, una bottiglia avvolta in carta bianca. La stima di Karremans per il generale serbo sembra autentica, tanto che alcuni giorni dopo, durante il *debriefing* con le autorità dell’UNPROFOR e persino di fronte alla stampa internazionale, in Croazia, definirà la presa di Srebrenica “un’operazione militare eccellentemente pianificata”²⁸, senza mai menzionare le atrocità commesse, di cui non poteva non aver avuto neanche il sospetto. D’altronde il colonnello olandese aveva trovato nell’ONU, e in particolare nella figura del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Bosnia, una perfetta sponda: finché poté, Yasushi Akashi²⁹ smentì sempre che in Bosnia fossero state compiute atrocità, evitando puntualmente di inviare informazioni in proposito al Palazzo di Vetro, salvo poi ricevere un telegramma di richiesta di chiarimenti direttamente da Kofi Annan.

Gli olandesi, festanti e soddisfatti, poterono dunque lasciare l’enclave. Appena arrivati in Croazia, però, il 24 luglio, il giorno prima della caduta dell’enclave di

²⁸ Fonte: Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni. Pagina 43

²⁹ È stato ambasciatore del Giappone presso l’ONU e Rappresentante Speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, prima per la Cambogia, poi per l’ex Jugoslavia. È passato alla storia per aver sempre e comunque dato credito alle parole di Belgrado, mentre in Bosnia era in corso la pulizia etnica.

Fonte: “*Mr. Yasushi Akashi’s Biography*”

Zepa e della formale incriminazione da parte del TPI di Karadzic e Mladic, l'ex primo ministro polacco Tadeusz Mazowiecki, *rapporteur* speciale dell'Unione Europea, concluse una prima investigazione a Srebrenica, rendendo noto al mondo che almeno 7.000 dei circa 40.000 abitanti dell'ex enclave risultavano scomparsi. Da quel giorno cominciò il gioco delle bugie e ambiguità, parzialmente infranto solo nove anni dopo, dietro il ricatto di sanzioni internazionali, dalla prima mezza ammissione sul genocidio dei vertici della Republika Srpska, con il terzo rapporto della "Commissione di indagine sugli eventi accaduti a Srebrenica e dintorni tra il 10 e il 19 luglio 1995". Nel frattempo gli autori e organizzatori del massacro hanno avuto tutto il tempo di far scomparire le prove del caso, e di eclissarsi, lasciandosi alle spalle migliaia di cadaveri senza nome e il fallimento della missione ONU in quell'area.³⁰

CAPITOLO III: COMMISSIONI DI INCHIESTA PRECEDENTI LA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

3.1 Sei inchieste per una strage

³⁰ Fonti per tutto il capitolo: Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni.

Dal 1995 ad oggi sono state realizzate e rese pubbliche alcune inchieste volte a far luce sui fatti di Srebrenica, dunque a chiarire eventuali responsabilità (e il loro livello) delle Istituzioni Internazionali – Nazioni Unite e NATO – e di alcuni Paesi , come Francia e Olanda, oltre che della leadership serbo – bosniaca e serba in quella che è stata la più tremenda carneficina in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.

I rapporti più rilevanti nei quali questo lavoro di ricerca si è concretizzato in poco più di un decennio sono sei documenti: il rapporto dell'ONU, pubblicato nel novembre 1999; quello dell'Assemblea Nazionale Francese, nel novembre 2001, quello del NIOD³¹, nel 2002; ed infine, tre rapporti stilati da altrettante Commissioni d'indagine della Republika Srpska dal 2002 al 2004. Queste inchieste sono state precedute e seguite da altre indagini, a cominciare dalla prima, del 1996, voluta dalle autorità della Federazione di Bosnia Herzegovina³². Quelli che prenderò in esame in questo elaborato sono quello delle Nazioni Unite, quello francese, quello del NIOD e il terzo dei tre rapporti della Republika Srpska.

3.2 Rapporti d'indagine della Republika Srpska

A livello di contenuti, i primi due rapporti della Republika Srpska attirano un'attenzione marginale, macchiati da negazionismo e scarsa volontà di far chiarezza. In particolare il primo di questi è l'emblema del revisionismo attuato, almeno inizialmente, dai serbi sulla vicenda, tanto che l'Alto Rappresentante per la Bosnia Herzegovina Paddy Ashdown³³ lo definì “*tendenzioso, assurdo e guerrafondaio*”³⁴. Fu presentato a Banja Luka il 3 settembre 2002 dall'ufficio

³¹ *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie*, Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra

³² Fonte: Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni

³³ Dal maggio 2002 lord "Paddy" Ashdown è stato l'Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina con il compito di sorvegliare il processo di pace bosniaco. E' anche il Rappresentante speciale della UE per la Bosnia Erzegovina. Ex ufficiale dei Royal Marine e diplomatico, lord Ashdown divenne una figura di spicco nella politica inglese quando, tra il 1988 e il 1999, guidò il Partito liberal-democratico. Durante la Guerra di Bosnia, lord Ashdown fu uno dei fautori più strenui di un forte intervento internazionale. Sosteneva che ciò avrebbe contribuito a concludere rapidamente il conflitto il che era nell'interesse di tutti cittadini bosniaci, senza distinzione di origine etnica. Fonte www.nato.int/

Fonte: http://www.nato.int/docu/review/2004/issue4/italian/interview_a.html

governativo per le relazioni con il Tribunale Internazionale dell'Aja³⁵. Il dossier negava il massacro, affermando che le vittime erano state “solo” 2.000 e giudicava “pretestuosa” la cifra di 6.000 – 8.000 morti stimata dalla Croce Rossa Internazionale. Nel rapporto, infatti, si poteva leggere: “*I numeri sono stati gonfiati per coinvolgere la comunità internazionale nel conflitto contro i serbi*”. Sgonfiando faziosamente le cifre, si parlava infatti di “*1.800 uomini morti nei combattimenti durante la fuga, 100 deceduti perché stremati fisicamente e 100 uccisi per vendetta o ignoranza del diritto internazionale*”³⁶. Secondo l'allora capo dell'ufficio della Republika Srpska, Dejan Miletic, “*quelli che erano combattimenti sono apparsi un massacro agli occhi dei soldati musulmani*”. Il consigliere del primo ministro Mladen Ivanic, Sinisa Djordjevic, aggiunse durante una conferenza stampa che i “*musulmani hanno spesso dei soprannomi e le vittime possono essere state conteggiate due volte*”³⁷. In conclusione si può sostenere che questo primo rapporto della Republika Srpska, oltre a negare l'evidenza proteggendo dei criminali di guerra, aveva l'evidente scopo di accendere la campagna elettorale per le elezioni politiche del successivo 5 ottobre, che infatti furono ampiamente vinte dalla destra nazionalista e ultranazionalista.

3.3 Rapporto ONU

Il rapporto del Segretario generale Kofi Annan riguardo la caduta di Srebrenica è stato presentato all'Assemblea generale il 15 novembre 1999. Secondo la Risoluzione 53/35 che lo ha richiesto³⁸, esso fu istituito per fornire, dal primo

³⁴ Fonte: Ansa, “*Bosnia: rapporto serbo – bosniaco nega massacro Srebrenica*”, Sarajevo, 3 settembre 2002

³⁵ *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, creato *ad hoc* per punire i responsabili dei crimini di guerra commessi durante il conflitto 1992-95. Fonte: <http://www.un.org/icty/>

³⁶ Sergio Leone (2005) – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni, pagina 44-45

³⁷ Fonte: Ansa, “*Bosnia: rapporto serbo – bosniaco nega massacro Srebrenica*”, Sarajevo, 3 settembre 2002

³⁸ <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/761/41/PDF/N9976141.pdf?OpenElement> - Report of the Secretary – General pursuant to general Assembly resolution 53/35 – The Falls of Srebrenica

settembre 1999, un rapporto esaustivo che includesse una valutazione sugli eventi avvenuti dopo la creazione della *Safe Area* di Srebrenica nel 16 aprile 1993, per mezzo della Risoluzione 819 (1993) del Consiglio di Sicurezza, seguita dalla creazione di altre *Safe Areas*, fino alla firma dell'Accordo di Pace di Parigi del 15 dicembre 1995 tra Repubblica della Bosnia – Herzegovina, Repubblica di Croazia, Repubblica Federale di Jugoslavia e Repubblica Srpska.

Il rapporto è diviso in XI sezioni. Il Segretario Generale ha esaminato l'attuazione della politica delle aree protette in Bosnia – Herzegovina, soprattutto a Srebrenica, e si è soffermato sul dibattito in seno alla comunità internazionale riguardo l'uso della forza da parte dell'UNPROFOR e all'intervento aereo NATO. Annan ha focalizzato l'attenzione in particolare sul ruolo dell'UNPROFOR nelle enclavi di Srebrenica e Zepa, descrivendo le difficoltà di gestione di una realtà nella quale i Serbi avevano una posizione di completo dominio militare che minacciava enormemente sia la città che la popolazione. L'UNPROFOR aveva promesso protezione al governo bosniaco in cambio della consegna delle armi. In considerazione di questo accordo, la tragedia che si è verificata dopo la presa di Srebrenica da parte delle truppe di Mladic deve essere analizzata in primo luogo per l'ampiezza dei crimini commessi, poiché non si ha conoscenza di un massacro altrettanto brutale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ed in secondo luogo proprio perché gli abitanti di Srebrenica che furono vittime del massacro confidavano nella protezione delle autorità ONU, dei caschi blu e della forza aerea NATO³⁹.

Nel tentativo di determinare le responsabilità degli eventi che si verificarono a Srebrenica, i primi indiziati come colpevoli sono spesso stati i soldati del battaglione olandese, accusati di non aver tentato né di rispondere all'offensiva serbo – bosniaca, né di proteggere migliaia di persone che cercavano rifugio nella base di Potocari. Secondo il giudizio del comandante del *Dutchbat III*, colonnello Karremans, in primis il battaglione era equipaggiato con armi leggere, in quanto l'artiglieria leggera era considerata sufficiente: nell'eventualità di un attacco, le NU avevano a propria disposizione i bombardieri della NATO, i quali, però, giocarono un ruolo pressoché nullo nel tentare di evitare la tragedia. Inoltre il colonnello Karremans ha sostenuto che il *Dutchbat* occupava posizioni non difendibili e non era in grado di rispondere

³⁹ Pagina 102 rapporto ONU

alle truppe di Mladic, che avanzavano numerose con blindati e diverse unità d'artiglieria pesante. Il rapporto infatti pone in contrasto l'equipaggiamento leggero dei *peacekeepers* olandesi con quello delle truppe serbo – bosniache, comprendenti circa 2.000 soldati ben equipaggiati del corpo chiamato “*Lupi della Drina*”, preposti al mantenimento dell'assedio attorno all'enclave, incluse forze speciali e unità addizionali a disposizione in caso di necessità. Inoltre i Serbi avevano un sistema di comando, di controllo e di comunicazione ben sviluppato, nonché una superiore capacità d'intelligence e di raccolte delle informazioni⁴⁰.

Secondo Annan, è facile sostenere col senno di poi che il battaglione olandese non fece abbastanza per proteggere coloro i quali cercavano rifugio nel *compound*, poiché avrebbe potuto permettere a tutti loro di entrarvi e avrebbero potuto offrirsi come scudo umano per proteggerli, ma ha giudicato impossibile affermare con certezza che un intervento attivo da parte del battaglione olandese avrebbe salvato più persone, poiché i serbo – bosniaci avrebbero potuto bombardare la base dell'UNPROFOR ed uccidere migliaia di profughi, come già avevano minacciato di fare. Di fronte a questa prospettiva e, soprattutto, ignorando il fatto che le truppe di Mladic avrebbero massacrato migliaia di uomini, il Dutchbat III si ritirò dalle postazioni, come gli era stato ordinato, evitando uno scontro armato, e sollecitò più volte un intervento aereo da parte della NATO. Annan ha tuttavia affermato che, sebbene il Dutchbat III non fosse stato direttamente testimone dei massacri perpetrati⁴¹, aveva sicuramente preso coscienza che stesse avvenendo qualcosa di “sinistro”, ed è possibile che se i membri del battaglione avessero riportato immediatamente e in dettaglio queste indicazioni “*sinistre*” – come Annan continua a definirle nel rapporto – al comando ONU, la comunità internazionale si sarebbe potuta trovare nella condizione di essere costretta a rispondere più efficacemente e velocemente, e forse si sarebbero potute salvare delle vite⁴².

L'analisi del rapporto prosegue analizzando il ruolo delle forze Bosniache sul campo, partendo da una critica contraddittoria nei confronti dei militari bosniaci, in quanto

⁴⁰ Pagina 53 rapporto ONU

⁴¹ Nonostante ci siano testimonianze dirette di alcuni soldati olandesi

⁴² “*Although they did not witness mass killing, they were aware of some sinister indications. It is possible that if the members of the battalion had immediately reported in detail those sinister indications to the United Nations chain of command, the international community might have been compelled to respond more robustly and more quickly, and that some lives might have been saved.*”. Capitolo A, “*The role of UNPROFOR forces in Srebrenica*”, paragrafo 474

non procedettero alla demilitarizzazione completa e non fecero abbastanza per difendere l'enclave. Per quanto riguarda questa seconda critica, il rapporto scagiona le truppe bosniache in quanto non erano preparate a difendere Srebrenica da un attacco supportato da blindati e artiglieria, poiché i soldati erano indisciplinati, scarsamente equipaggiati e totalmente isolati. Inoltre, i Bosniaci chiesero all'UNPROFOR di restituire loro le armi che avevano consegnato a causa dell'accordo di smilitarizzazione del 1993, ma l'UNPROFOR rifiutò seccamente, assumendosi l'esclusiva responsabilità di difendere l'enclave⁴³ e negando loro l'accesso alle armi. Un'altra accusa rivolta spesso ai Bosniaci di Srebrenica è quella di aver provocato l'offensiva serba con attacchi al di fuori della *safe area*: a riguardo il rapporto afferma che non ci sono prove credibili a supporto di questa accusa, poiché questi attacchi non ebbero rilevanza militare, in quanto organizzati allo scopo di raccogliere del cibo, dato che i Serbi impedivano l'accesso all'enclave ai convogli umanitari. L'unico attacco degno di nota portato dai bosniaci ai danni dei serbi al di fuori della *safe area* fu l'incursione contro il villaggio di Visnjica del 26 giugno 1995, nel quale furono bruciate alcune case, furono uccisi quattro serbi e furono rubate circa un centinaio di pecore. La risposta serba di due settimane più tardi, concretizzatasi nel massacro di Srebrenica, non può essere messa in relazione a questo attacco, data la sproporzione a dir poco lapalissiana tra i due eventi.

Seguendo l'analisi del rapporto ONU, la successiva domanda che necessita di risposta riguarda il perché il supporto aereo NATO non agì contro le truppe serbo – bosniache prima che del loro ingresso in Srebrenica, nonostante il mandato prevedesse l'uso del supporto aereo in risposta all'attacco dei Serbi contro le postazioni del Dutchbat. Annan sostiene che ci furono quattro ragioni principali per le quali fu considerata con riluttanza l'ipotesi dell'uso della forza aerea⁴⁴. In primis perché i vertici ONU credevano che l'uso della forza aerea contro i Serbi avrebbe dato la sensazione di un ingresso in guerra contro di loro, e ciò perché non era stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza e perché avrebbe potuto compromettere le operazioni di *peacekeeping*. Secondo, l'uso della forza aerea avrebbe potuto compromettere la sicurezza delle truppe affidate all'ONU dagli Stati membri. Terzo, si pensava che il ricorso al supporto aereo avrebbe compromesso la missione

⁴³ “*It was our responsibility to defend the enclave, not theirs*”

⁴⁴ Pagina 104 Rapporto ONU

primaria dell'UNPROFOR, ossia la creazione delle condizioni nelle quali gli aiuti umanitari potessero essere consegnati alla popolazione del posto. Quarto, si temevano rappresaglie serbe contro i *peacekeepers* ONU, in quanto l'ONU ha sempre considerato di fondamentale importanza la sicurezza delle sue truppe. Allo stesso tempo, Annan si dimostra pienamente cosciente che il deterrente del supporto aereo NATO fosse l'unica disposizione per rispondere agli attacchi nelle *safe areas*, dato che le forze dell'enclave erano dotate di armamenti troppo leggeri per poter far fronte all'attacco serbo. Nonostante questa ammissione, ribadisce la convinzione espressa in precedenza: non c'era altra scelta, l'intervento aereo non era un'opzione valida per i motivi prima elencati.

La sezione a mio avviso più interessante è denominata "*Unanswered Questions*"⁴⁵. Due, in particolare, sono le questioni sulle quali il Segretario si è soffermato, oggetti di controversia in seno all'opinione pubblica, alle quali non è stato capace di apportare una risposta significativa. La prima questione irrisolta concerne la possibilità che il governo bosniaco avesse concluso un accordo con la Republika Srpska per cui Srebrenica non sarebbe stata difesa vigorosamente dai musulmani se i serbo – bosniaci si fossero disimpegnati dal difendere attivamente il territorio attorno alla città di Sarajevo. Questo perché i Serbi credevano nella necessità di controllare i confini con la Serbia per ragioni strategiche, mentre i Bosniaci credevano fosse indispensabile controllare Sarajevo. Annan a proposito ha dichiarato che il fatto che il risultato della tragedia di Srebrenica abbia contribuito in qualche modo alla conclusione di un accordo di pace non è una prova di cospirazione, bensì una tragica ironia: non fu un accordo tra le parti a far cadere Srebrenica, bensì un fallimento umano e istituzionale a più livelli⁴⁶. La seconda questione concerne la possibilità che le Nazioni Unite, o uno o più Stati Membri, sapessero dell'imminente attacco Serbo contro la città di Srebrenica. Per quanto riguarda le Nazioni Unite, Annan conferma che l'ONU non fosse a conoscenza dell'offensiva serba. Per quanto invece concerne l'intelligence degli Stati membri, Annan sostiene di non avere i mezzi per sapere se avessero informazioni a riguardo, ma è certo nell'asserire che, in ogni caso, nulla fu comunicato all'ONU, e che se l'Organizzazione fosse stata a conoscenza delle

⁴⁵ Capitolo "D" del Rapporto ONU, paragrafi 484 – 487.

⁴⁶ Pagina 105 Rapporto ONU

mostruosità dei piani serbo – bosniaci è possibile, ma non certo, che la tragedia di Srebrenica sarebbe stata evitata.

Il Segretario Generale riserva l'ultimo giudizio sul ruolo che hanno avuto in questa guerra il Consiglio di Sicurezza e gli Stati Membri delle Nazioni Unite. In questa sezione si nota una particolare ammissione di colpa: le Nazioni Unite hanno cercato di portare la pace e applicare le regole del *peacekeeping* ove non vi era pace da portare⁴⁷. La comunità internazionale per far fronte alla guerra in Bosnia ha decretato un embargo sugli armamenti, ha fornito aiuti umanitari, creato aree protette e impiegato una forza di *peacekeeping* sul campo. L'UNPROFOR fu capace di dare assistenza al processo umanitario e di mitigare le sofferenze inflitte dalla guerra. Ma Annan ammette anche che l'embargo sugli armamenti permise all'esercito serbo di avere una schiacciante superiorità militare nei confronti dell'esercito bosniaco, privato del diritto di legittima difesa, e che le *safe areas* sarebbero dovute essere totalmente smilitarizzate con il consenso delle parti, oltre che difese militarmente. Il Segretario Generale conclude la sua analisi puntando il dito sull'intera comunità internazionale, la quale deve accettare di condividere le proprie responsabilità per aver permesso quella tragica serie di eventi, rifiutando l'uso della forza nelle prime fasi della guerra. Infatti, la colpa di quanto avvenne ricade principalmente sugli architetti del genocidio, ossia Radovan Karadzic e Ratko Mladic, ma questa responsabilità è da dividere anche tra il Consiglio di Sicurezza, il Gruppo di Contatto e gli altri Governi che contribuirono al ritardo dell'uso della forza, così come furono responsabili il Segretariato ONU e la missione sul campo.

3.4 Rapporto francese

Dal rapporto francese ci si aspettava chiarezza su alcuni punti fondamentali che, a mio avviso, sono rimasti senza risposta. La Francia ebbe un ruolo molto importante nel conflitto dei Balcani: all'interno del Consiglio di Sicurezza ONU, le *safe area* furono realizzate su proposta francese; la Risoluzione ONU che autorizzava l'uso della forza da parte dei caschi blu per proteggere queste aree fu adottata su iniziativa francese; infine, la Francia dirigeva il dipartimento delle operazioni per il

⁴⁷ “*We tried to keep the peace and apply the rules of peacekeeping when there was no peace to keep*” pagina 105 Rapporto ONU

mantenimento della pace presso le Nazioni Unite. Nonostante ciò *“Le Rapport d’information par la mission d’information comune sur les événements de Srebrenica”*⁴⁸ non ha chiarito le responsabilità delle autorità francesi. La questione più importante che l’*Assemblée Nationale* avrebbe dovuto chiarire era, senza dubbio, il motivo per il quale il generale Bernard Janvier, comandante delle Forze di pace ONU in ex Jugoslavia all’epoca del massacro, avesse dimostrato una certa indecisione e, soprattutto, non avesse autorizzato il sostegno aereo più volte richiesto dalle truppe olandesi dell’UNPROFOR presenti sul campo. Il rapporto si perde, invece, in una parziale giustificazione del generale, rimbalsando la responsabilità dell’accaduto su errori congiunti e sulle truppe olandesi, le quali non avrebbero eseguito, se non *“très partiellement”*, alcuni ordini del generale francese, tra cui quello di creare un blocco che potesse impedire ai serbo – bosniaci di avanzare sulla strada che da sud portava a Srebrenica. Nel capitolo intitolato *“10 juillet : les Serbes aux portes de la ville et les hésitations du général Janvier”*⁴⁹, le esitazioni del generale transalpino e delle Nazioni Unite vengono inizialmente attribuite ad un errore di comunicazione causato, di nuovo, dalle forze olandesi. Per quanto riguarda il rinvio dell’appoggio aereo dalla sera del 10 luglio al mattino dell’11 luglio, il rapporto riporta testualmente:

“Après de multiples discussions qui sont bien retracées dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies (paragraphes 287 à 293), le général Janvier a décidé ... de ne rien décider, estimant notamment que la nuit tombée à 20 heures 30 et la concentration des réfugiés que venait de souligner l’envoyé spécial du HCR rendaient dangereuse toute action aérienne”.

Dunque Janvier avrebbe rimandato l’appoggio aereo alla mattina seguente poiché il calare della notte e la massiccia concentrazione di rifugiati avrebbero reso pericolosa qualsiasi azione aerea. Seguitando la lettura del rapporto, ci si imbatte in un altro passo significativo:

“Le général Janvier était certes à la tête du bras militaire de l’ONU en ex – Yougoslavie mais, d’une part, il n’était pas le seul à exercer des responsabilités opérationnelles, et, d’autre part, dans le système hiérarchique aussi lourd que l’est

⁴⁸ <http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i3413-01.asp>

⁴⁹ Punto e) del rapporto dell’Assemblee Nazionale reperibile su <http://www.assembleenationale.fr/11/rap-info/i3413-01.asp>

*la structure onuesienne, il faut prendre en compte l'ensemble des maillions de la chaîne*⁵⁰.

Come sottolineato in precedenza, si riducono le colpe del generale, confondendole in una serie di responsabilità plurime. *“En conclusion, vos Rapporteurs souhaitent souligner qu'il leur paraît assez vain, et somme toute injuste, d'imputer la chute de l'enclave à telle ou telle décision particulière ou à telle ou telle erreur ou défaillance”*⁵¹. Il punto chiave non viene dunque chiarito. Sarebbe stato interessante potersi confrontare con la testimonianza che il generale Janvier ha rilasciato alla Commissione dell'*Assemblée Nationale*, ma è stata segretata.

3.5 Rapporto NIOD

Nel novembre 1996 il governo olandese ha commissionato al NIOD⁵² un'indagine storico – analitica che analizzasse gli eventi accaduti prima, durante e dopo la caduta di Srebrenica. Il team, composto da diversi storici e giornalisti indipendenti, ha pubblicato i risultati di tale indagine nel 2002 in un voluminoso rapporto intitolato: *“Srebrenica, a ‘safe’ area – Reconstruction, background, consequences and analyses of the fall of a safe area”*. Questo lavoro è suddiviso in quattro sezioni. Nella prima sezione (*Part I*) il massacro di massa dei musulmani bosniaci di Srebrenica viene definito come il peggiore e più terrificante eccesso avvenuto nel processo di disgregazione della Jugoslavia, descrivendo in seguito gli eventi che ebbero luogo tra il 1991, anno in cui la Repubblica di Jugoslavia ha cessato di esistere, e il 1993, anno in cui l'ONU ha deciso di inviare le truppe olandesi nell'enclave di Srebrenica. La seconda sezione (*Part II*) focalizza l'attenzione sulla presenza del Dutchbat nell'enclave nel periodo compreso tra il febbraio 1994 e l'estate del 1995, trattando lo sviluppo del conflitto locale e regionale, la preparazione e le regole d'ingaggio disposte dall'ONU per le truppe olandesi e la situazione dell'enclave, incluse le relazioni tra il Dutchbat e la popolazione locale. La terza sezione (*Part III*) analizza la caduta dell'enclave, quindi è principalmente di

⁵⁰ Paragrafo “CONCLUSION”

⁵¹ Paragrafo f) nominato “11 juillet : la chute de l'enclave et l'intervention tardive de l'OTAN”

⁵² Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie – Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra

natura diplomatica e militare: comincia con la descrizione delle complicate dinamiche nelle quali l'UNPROFOR e (dunque) il Dutchbat dovettero operare alla vigilia dell'attacco e della caduta di Srebrenica. Questa sezione è estremamente dettagliata. La quarta sezione (*Part IV*) discute le conseguenze e le ripercussioni della caduta di Srebrenica a grandi linee. Sebbene anche questo rapporto lasci molti punti interrogativi, esso ebbe un grande risalto, tanto da portare alle dimissioni del governo allora presieduto dal primo ministro Wim Kok e spingere il Parlamento olandese a condurre un'ulteriore inchiesta l'anno successivo.

Da una prima lettura del documento sembra emergere, almeno inizialmente, un attacco deciso e documentato contro l'ONU e il governo olandese, mentre l'atteggiamento è molto più blando e paternalistico nei confronti dei soldati del terzo battaglione di caschi blu olandesi, il Dutchbat III, entrato in Srebrenica per dare il cambio al Dutchbat II nel gennaio 1995. Concentrandosi in una lettura più approfondita del documento, però, si nota che ogni critica nei confronti di uno o l'altro dei protagonisti in negativo della vicenda viene inevitabilmente mitigata dalla ricerca di attenuanti. Per quanto riguarda la gestione ONU dell'accaduto, e dell'UNPROFOR in particolare, il rapporto la definisce in più punti come "improvvisata", così come "improvvisata" è definita l'azione intrapresa a Srebrenica dal generale Philippe Morillon nel marzo 1993, grazie alla quale la città passò sotto la protezione delle Nazioni Unite, divenendo una "*Safe Area*". Il rapporto si sofferma appunto sul concetto di "*Safe Area*", poiché proprio con la guerra in Jugoslavia cominciò a formarsi questa nuova forma di intervento, all'epoca ancora indefinita. Infatti la protezione della città avrebbe richiesto un gran numero di truppe, più alto di quello disponibile; alla ricerca di un'altra via, nonostante le risorse limitate, "*based on the believe that something had to be done*", fu coniato il termine "*Safe Area*", una definizione virgolettata come "*sui generis*" dal rapporto e che fu applicabile solo alla situazione bosniaca, con la risoluzione 819. Il Consiglio di Sicurezza prevedeva che una "*Safe area*" dovesse essere creata in accordo con le parti belligeranti, che dovesse essere smilitarizzata e che la presenza di truppe UNPROFOR dovesse scoraggiare ogni offensiva diretta contro la popolazione riunita nell'area. Durante la guerra nessuna di queste condizioni fu rispettata e non solo nel caso specifico di Srebrenica.

L'attacco è riservato principalmente al governo dell'allora primo ministro Wim Kok. Secondo il rapporto, ciò che ha spinto il governo olandese ad intervenire nel conflitto jugoslavo, sottovalutando i rischi e le conseguenze, è stata una combinazione di ambizioni politiche e di motivazioni umanitarie. Il Dutchbat è stato inviato in una missione poco chiara, in una teorica "Safe Area" dal concetto non ben definito, senza informazioni lasciate dal precedente contingente canadese, a mantenere la pace in una zona in cui la pace era totalmente assente e in una situazione di guerra civile della quale non avevano un'adeguata conoscenza. Infine, ma non meno importante, il rapporto, cercando di analizzare il motivo per cui non vi fu alcun tentativo da parte del Dutchbat di fermare l'offensiva serbo bosniaca, si sofferma su un altro aspetto centrale: il mandato UNPROFOR non prevedeva la difesa militare dell'enclave, ma non escludeva esplicitamente la reazione armata come ultima risorsa per l'autodifesa. Proprio per quanto riguarda le critiche all'esercito olandese, a parte l'ammissione di uno scollamento ai vertici del Dutchbat III, in particolare tra il colonnello Karremans – che condusse le trattative con gli assalitori una volta caduta Srebrenica – e il generale Franken – che rimase a più stretto contatto con il battaglione – il rapporto si sforza di fornire ai soldati olandesi ogni attenuante: partiti senza un apposito addestramento e una necessaria preparazione psicologica, oltre che con molti "pregiudizi contro la popolazione musulmana", i caschi blu olandesi hanno a loro discolpa l'isolamento dal resto del mondo, lo stress da assedio, la mancanza di risorse degli ultimi mesi. L'inefficienza e le responsabilità del Dutchbat III sono, infatti, completamente scaricate sul governo Kok, il quale, effettivamente, si lanciò completamente impreparato in un'avventura al di fuori della sua portata, per la quale nessuno si era offerto e dalla quale i canadesi non vedevano l'ora di potersi sottrarre. Ma questioni politico – diplomatiche e una notevole dose di incoscienza spinsero Amsterdam a fiutare un importante affare politico nella missione nell'enclave. Inoltre, nonostante lo stesso rapporto parli di "pregiudizi contro la popolazione musulmana", la conclusione del NIOD è che dopo sei mesi di pregiudizi, "in queste condizioni, qualsiasi pregiudizio o preconcetto morale sulla popolazione locale non regge dal punto di vista del sostegno morale e pratico. Ciò nonostante alcuni, tra i quali un certo numero di rifugiati, hanno accusato le forze del Dutchbat III di codardia e indifferenza, citando anche casi in cui i rifugiati sarebbero stati

deliberatamente investiti dai veicoli a motore". Ma, come da "prassi", ad ogni atto d'accusa corrisponde una parziale assoluzione: *"Non è possibile determinare la misura in cui episodi del genere si siano verificati, o se non si siano affatto verificati. In ogni caso, vanno considerati nell'ambito della situazione di caos e panico che prevalse l'11 luglio"*. Il rapporto fornisce un attenuante persino per una delle peggiori gaffe di Karremans: nei giorni successivi all'evacuazione del Dutchbat III il colonnello si presentò alla stampa parlando di *"no good guys, no bad guys"* in riferimento al comportamento dei serbo – bosniaci di Mladic; la colpa di quest'affermazione viene fatta ricadere sul portavoce della Difesa W.P. Hartman. Per fortuna la stampa presente colse e attribuì il giusto significato all'accaduto.

La caduta dell'enclave è stata spesso vista come la risultanza di taciti accordi tra il generale Mladic ed il generale Janvier. Alcuni indizi portano a credere ciò, in particolare per quanto riguarda la decisione del generale francese di sospendere ogni attacco aereo contro gli assalitori. In questa sezione del documento olandese, che cerca di far luce su alcuni punti interrogativi che la stessa commissione francese aveva lasciato irrisolti, possiamo infatti leggere: *"Ci sono molti indizi che indicano che si sia discusso in più di un'occasione di possibili scambi di territorio, incluse le enclave nella Bosnia orientale. Questo è solo logico: l'esistenza delle enclave era sgradita ad entrambe le parti⁵³"*. In particolare, contro il generale Janvier: *"E' stato asserito che il 4 giugno 1995, durante un incontro a Zvornik con il comandante serbo – bosniaco Mladic, Janvier promise che non ci sarebbero stati altri attacchi aerei se gli ostaggi fossero stati rilasciati immediatamente. Questo potrebbe spiegare le obiezioni di Janvier contro l'uso della forza aerea durante l'attacco di Srebrenica. Mancando di provvedere l'appoggio aereo è come se l'enclave fosse stata servita su un piatto d'argento a Mladic"*. Ma come già detto in precedenza, ad ogni affondo del rapporto corrisponde un'immediata attenuante. In questo caso, viene subito fornita: *"Questa ipotesi non riesce a far fronte a un'analisi critica. Date le circostanze verificatesi il 4 giugno, c'era un sentimento condiviso dal personale delle Nazioni Unite per cui un attacco aereo sarebbe stato irresponsabile finché i serbo – bosniaci avessero avuto degli ostaggi in loro possesso. (...) Era perfettamente chiaro che gli attacchi aerei avrebbero rappresentato un'arma piena*

⁵³ Serbo – bosniaci e croato – musulmani della FBiH (*Federacije Bosne i Hercegovine*)

di rischi mentre (...) il Dutchbat si trovava ancora a Srebrenica, bersaglio mobile per l'armata serbo – bosniaca. Inoltre, l'inizio degli attacchi aerei avrebbe rappresentato la fine della missione di peacekeeping”.

In conclusione, il rapporto coinvolge tutti gli aspetti problematici e gli interrogativi, poiché si è spinto oltre l'analisi delle colpe del governo olandese, al quale rivolge le maggiori critiche, e del contingente olandese, arrivando ad analizzare gli errori commessi dall'ONU, dall'UNPRFOR e dagli alti comandanti francesi Janvier e Morillon. Purtroppo è un'analisi caratterizzata da critiche e giustificazioni, ambigua e poco chiarificatrice. Per ogni mancanza delle parti sembra corrispondere un'attenuante generica che ne mitighi le responsabilità. Nonostante ciò, è bene ricordarlo, nel 2002 questo rapporto ebbe un grande risalto, poiché costrinse il governo di Wim Kok a dimettersi e il Parlamento ad istituire un'altra inchiesta l'anno successivo⁵⁴.

CAPITOLO IV: LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

4.1 Cenni storici

La Corte Internazionale di Giustizia è un organo giudiziario permanente delle Nazioni Unite⁵⁵. Tra le sue funzioni più importanti, essa ha competenza *contenziosa*

⁵⁴ Rapporto NIOD disponibile sul sito www.srebrenica.nl/en

⁵⁵ Art 92 dello Statuto delle Nazioni Unite: «*La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto*»

in merito alla soluzione di controversie internazionali fra Stati e *consultiva* per la formulazione di pareri richiesti dagli organi a ciò autorizzati. Nonostante l'art 1 dello Statuto della Corte sottolinei che la stessa è «*il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite*», la qualifica di “organo” dell'ONU in senso stretto non è del tutto corretta per due motivi in particolare: sia perché essa è chiamata a svolgere una funzione giurisdizionale, sia perché non vi è perfetta coincidenza tra Stati membri delle Nazioni Unite e Stati parti allo Statuto della Corte. E' innegabile, comunque, che la Corte Internazionale di Giustizia costituisca un elemento essenziale nel sistema di soluzione pacifica delle controversie e nell'ambito del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Prevista dall'articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite (1945), la Corte è subentrata nel 1946 alla precedente Corte Permanente di Giustizia Internazionale, creata all'epoca della Società delle Nazioni, che ne aveva adottato lo statuto nel dicembre 1920. Alla Conferenza di San Francisco del 1945, si decise di sostituire, infatti, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale con un organo analogo ma nuovo. Tuttavia vi sono evidenti elementi di continuità tra le due Corti, poiché lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia è basato su quello della Corte permanente di Giustizia Internazionale e ne riproduce per molti versi il testo. Inoltre, vi sono disposizioni espresse dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che trasferiscono ad essa la giurisdizione già attribuita, tra le due guerre mondiali, alla Corte permanente di giustizia internazionale⁵⁶.

Lo Statuto che regola il funzionamento della Corte Internazionale di Giustizia fu elaborato nel 1945 come annesso alla Carta delle Nazioni Unite. Con l'entrata in vigore di quest'ultima, tutti gli Stati membri dell'ONU sono diventati *ipso facto* parti allo Statuto della Corte. Per quanto riguarda gli Stati *non membri* dell'ONU, ognuno di essi può aderire allo Statuto della Corte alle condizioni determinate caso per caso dall'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza,

⁵⁶ Articolo 35 paragrafo 5: «*Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia Internazionale per una durata che non è ancora spirata sono considerate, nei rapporti tra parti del presente Statuto, come accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per la durata che rimane da trascorrere secondo queste dichiarazioni e conformemente ai loro termini*»

Articolo 37: «*Ove un trattato od una convenzione contempli il rinvio ad una giurisdizione che doveva essere istituita dalla Società delle Nazioni od alla Corte permanente di Giustizia Internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia costituirà questa giurisdizione tra le parti del presente Statuto*»

Fonte: Statuto Corte Internazionale di Giustizia.

essenzialmente in base a tre condizioni: l'accettazione degli obblighi derivanti dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, l'accettazione degli obblighi derivanti dall'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero l'obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie di cui siano parti, e l'impegno finanziario derivante dalla partecipazione allo Statuto della Corte. Sempre per quanto concerne quegli Stati parti allo Statuto della Corte che non sono membri dell'ONU, l'Assemblea ha inoltre stabilito con risoluzione 264 (III)⁵⁷, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, le condizioni alle quali tali Stati possono partecipare all'elezione dei membri della Corte. Per quanto concerne gli Stati che non sono parti dello Statuto, le condizioni alle quali l'accesso può avere luogo sono determinate dal Consiglio di Sicurezza, e in nessun caso potranno le parti in una posizione di ineguaglianza di fronte alla Corte⁵⁸. Tali condizioni, fissate dal Consiglio il 15 – 10 – 1946, consistono in una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, resa dallo Stato che voglia accedere alla Corte e con la quale tale Stato si vincola a conformarsi in buona fede alla decisione della Corte e ad accettare gli obblighi derivanti.

4.2 Composizione della Corte e modalità d'elezione dei giudici

La Corte è formata da quindici giudici, eletti per un mandato di nove anni dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio di Sicurezza. I due organi votano simultaneamente ma separatamente. Per essere eletto, il candidato deve ricevere una maggioranza assoluta di voti in entrambi. I quindi giudici vengono eletti a prescindere dalla loro nazionalità, tra persone di alta levatura morale che possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o che siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale. Come già affermato, i giudici rimangono in carica nove anni e sono rieleggibili⁵⁹. Tra i membri della Corte non può figurare più di un cittadino di uno Stato determinato. La composizione della Corte si rinnova per un

⁵⁷ Anno 1948

⁵⁸ Statuto, Art 35, par 2

⁵⁹ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 13 dello Statuto

terzo ogni tre anni, con l'elezione di cinque giudici⁶⁰, al fine di assicurare una certa continuità.

L'indipendenza dei giudici è garantita dalle previsioni di inamovibilità, incompatibilità della carica con altre funzioni professionali e con quella di agente, consulente o avvocato in altre controversie, nonché dalle modalità di designazione dei candidati e di elezione dei giudici. Inoltre, è fatto divieto ai giudici di partecipare alla decisione di controversie alle quali abbiano preso precedentemente parte in qualità di agenti, consulenti o avvocati in qualsiasi inchiesta. L'elezione dei giudici si svolge a New York, in occasione della sessione autunnale dell'Assemblea Generale, e si concretizza in due fasi: vengono designati i candidati da parte degli Stati, poi vi è l'elezione da Parte del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale, con votazioni autonome. Ogni Stato parte dello Statuto della Corte ha il diritto di proporre candidati.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, almeno tre mesi prima della data dell'elezione, invita per iscritto i membri della Corte Permanente di Arbitrato e i membri di gruppi nazionali designati a provvedere entro un determinato termine alla designazione di persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della Corte. Nessun gruppo può designare più di quattro persone, di cui non più di due possono essere della sua nazionalità e in questa scelta si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di Giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, accademie nazionali e internazionali dedicate agli studi giuridici⁶¹. Successivamente il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico dei designati, comunicandola all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza, i quali procedono all'elezione⁶². Sono da considerarsi eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio di Sicurezza⁶³, e nel caso in cui più cittadini del medesimo Stato ottenessero la maggioranza assoluta dei voti sia nell'Assemblea Generale che nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più anziano.

⁶⁰ Tra i quindici eletti, il Segretario Generale estrae a sorte tre giudici che dovranno abbandonare l'incarico dopo soli tre anni e altri tre che dovranno abbandonarlo dopo i primi sei. In ogni caso, i giudici rimangono in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti, prendendo ancora parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla loro conclusione.

⁶¹ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 5

⁶² Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 8

⁶³ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 10

Una procedura piuttosto complessa assicura l'assegnazione dei posti vacanti, che possono essere attribuiti con sedute supplementari, fino ad un massimo di tre. Dopo la terza, nel caso in cui rimanessero ancora scoperti uno o più seggi, può essere costituita in qualsiasi momento una commissione mista di sei membri, tre nominati dal Consiglio di Sicurezza e tre dall'Assemblea Generale, con il compito di assegnare a maggioranza assoluta di voti un nome per ogni seggio ancora vacante. Se la commissione mista constata di non poter assicurare l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono entro un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza a coprire i seggi vacanti tramite scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea Generale o nel Consiglio di Sicurezza.

Il principio per il quale la Corte deve rappresentare le principali forme di civiltà e i principali sistemi giuridici del mondo trova riscontro nella distribuzione delle regioni di appartenenza dei suoi giudici: 3 sono africani, 2 provengono dall'America Latina e dalla zona caraibica, 3 dall'Asia, 5 dall'Europa Occidentale e altri Stati, 2 dall'Est Europa. Una volta eletto, un Membro della Corte non è delegato né del governo del suo Paese d'appartenenza né di quello di nessun altro Stato. Infatti, a differenza di molti altri organi di organizzazioni internazionali, la Corte non è composta da rappresentanti dei Governi. Ogni Membro della Corte sottolinea la sua indipendenza con una dichiarazione solenne davanti alla Corte con la quale si impegna ad esercitare i poteri conferitigli con coscienza e imparzialità.

La Corte ha sede all'Aja ed elegge il suo Presidente e Vicepresidente⁶⁴ per un periodo di tre anni. Anche essi sono rieleggibili. Nomina inoltre il proprio Cancelliere e può nominare altri funzionari che siano necessari. Nello Statuto è stabilito che la Corte possa costituire in qualsiasi momento collegi giudicanti ristretti, detti sezioni o camere⁶⁵. Se ne possono distinguere tre diverse categorie. La prima comprende la costituzione di una o più sezioni, composte di almeno tre giudici, per trattare particolari categorie di controversie. La seconda è data dalle cosiddette camere *ad hoc*⁶⁶. La terza possibilità prevede che, al fine di un rapido espletamento dei processi, e quando venga richiesto dalle parti, la Corte decida attraverso una

⁶⁴ Presidente e Vicepresidente attuali sono rispettivamente la britannica Rosalyn Higgins e il giordano Awn Shawkat Al-Khasawneh, entrambi in carica durante il processo analizzato.

⁶⁵ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 26

⁶⁶ Si ricordino, come esempio, alcune importanti come quella relativa alla *Delimitazione della frontiera marittima nella regione del Golfo del Maine* (1981 – 84) tra USA e Canada, oppure quella relativa alla *Controversia di Frontiera* (1983 – 86) tra Burkina Faso e Mali

sezione composta da cinque giudici. Ogni membro della Corte beneficia di privilegi e immunità comparabili a quelli di un capo di una missione diplomatica.

4.3 La competenza *contenziosa* della Corte

Solo gli Stati Membri delle Nazioni Unite e gli altri Stati che hanno sottoscritto lo Statuto della Corte o che ne hanno accettato la giurisdizione sotto certe condizioni, possono essere parti dei contenziosi. È l'articolo 34 dello Statuto della Corte a disciplinare questi requisiti, che i soggetti devono presentare per poter adire essa. *Solo gli Stati* possono essere parti nei processi davanti alla Corte, limitazione già contemplata dall'articolo 34 dello Statuto della precedente Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Sono dunque escluse dalla giurisdizione della Corte, in particolare, le organizzazioni internazionali, poiché non è sufficiente che la controversia sottoposta alla Corte sia una controversia internazionale, ma occorre anche che le parti alla controversia abbiano la qualità di Stati. Il paragrafo 2 dell'articolo 34, tuttavia, prevede un ruolo informativo di suddette organizzazioni nei confronti della Corte: esse possono inviare informazioni concernenti le controversie di cui sia investita, di loro iniziativa o sotto richiesta della Corte stessa. In base al paragrafo 3 dello stesso articolo, inoltre, il Cancelliere della Corte è tenuto a informare un'organizzazione internazionale, quando sia in discussione in una controversia l'interpretazione del suo atto costitutivo, o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso.

Un altro articolo dello Statuto della Corte di fondamentale importanza è sicuramente l'articolo 36, il quale delinea efficacemente le competenze della Corte. In linea generale, la giurisdizione della Corte si distingue in giurisdizione *speciale* (o *facoltativa*) e giurisdizione *obbligatoria*. Posto che la Corte ha giurisdizione solo se gli Stati parte di una controversia la abbiano espressamente accettata, si parla di giurisdizione *speciale* quando la Corte ha competenza a risolvere una controversia già sorta che le viene sottoposta dalle parti attraverso un accordo apposito, chiamato *compromesso*, che viene notificato al Cancelliere. Il paragrafo 1 dell'articolo 36 dello

Statuto estende, infatti, la giurisdizione della Corte anzitutto «a tutte le controversie che le parti le sottopongono».

La giurisdizione della Corte si dice invece *obbligatoria* quando lo strumento giurisdizionale che la stabilisce attribuisce a *ciascuna* delle parti il potere di instaurare il processo innanzi alla Corte⁶⁷. Essa ha fondamento sia sulle clausole giurisdizionali contenute nei trattati, complete in quanto attributive del potere d'azione unilaterale, sia sulle dichiarazioni *ad hoc* previste dal paragrafo 2 dell'articolo 36⁶⁸. Molti trattati contengono clausole di regolamento giudiziario secondo le quali le parti si impegnano a deferire alla Corte le controversie relative alla loro interpretazione e applicazione. Tali accordi possono essere multilaterali o bilaterali e riguardano le materie più varie. Al fine dell'analisi della sentenza della Corte sul caso Bosnia – Herzegovina vs Serbia – Montenegro, va ricordata, tra questi accordi, la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, la quale contiene per l'appunto uno specifico articolo, l'articolo IX, che prevede che «le dispute tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione, applicazione o attuazione della Convenzione, incluse quelle relative alla responsabilità di uno Stato per genocidio o qualsiasi altro atto prima enunciato, devono essere sottomesse alla Corte Internazionale di Giustizia sotto richiesta di qualsiasi delle parti in disputa».

I successivi paragrafi 2 – 3 – 4 dell'importantissimo articolo 36 dello Statuto della Corte riguardano invece l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte mediante dichiarazioni *ad hoc* degli Stati. Gli Stati aderenti allo Statuto possono, infatti, dichiarare in qualsiasi momento di riconoscere la Giurisdizione obbligatoria della Corte in tutte le controversie giuridiche relative all'interpretazione di un trattato, a ogni questione di diritto internazionale, all'esistenza di qualsiasi fatto che costituirebbe una violazione di un obbligo internazionale, alla natura o all'estensione

⁶⁷ *Potere di azione unilaterale*

⁶⁸ «Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza speciale convenzione, in confronto di ogni altro Stato che accetti il medesimo obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico concernenti:

- a) *l'interpretazione di un trattato*
- b) *qualsiasi questione di diritto internazionale*
- c) *l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale*
- d) *la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale»*

della riparazione dovuta per violazione di un obbligo internazionale. Il procedimento consta dunque di separate dichiarazioni di volontà. Inoltre, per il principio di reciprocità, le dichiarazioni sono valide nei confronti di qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione: questo è il principio dell'*optional clause*, secondo il quale la giurisdizione della Corte si estende, per ogni coppia di Stati che vi abbiano aderito, solo a quelle controversie sulle quali abbiano entrambi riconosciuto la competenza della Corte.

Secondo l'articolo 36 paragrafo 3, le dichiarazioni di accettazione possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità, o per un periodo di tempo determinato. Quest'ultima condizione di reciprocità differisce dal principio enunciato nel paragrafo 2, poiché delinea la condizione per cui uno Stato subordina l'efficacia della sua dichiarazione all'adesione di uno o più Stati determinati alla clausola facoltativa. La dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte si perfeziona, ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, con il deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Va infine sottolineato che le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sono obbligatorie per le parti in lite e riguardo alla controversia decisa⁶⁹. Alla sentenza della Corte si applica il paragrafo 2 dell'articolo 94 della Carta ONU, secondo il quale se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale, se lo ritiene necessario, ha la facoltà di fare raccomandazioni o di decidere misure da adottare affinché la sentenza abbia effetto.

4.4 La Competenza *consultiva* della Corte

La competenza consultiva della Corte Internazionale di Giustizia è disciplinata dagli articoli 65 dello Statuto e 96 della Carta ONU. In base al primo, la Corte può adottare pareri su qualsiasi questione giuridica a richiesta di quegli organi o enti che siano autorizzati dallo Statuto delle Nazioni Unite. L'articolo della Carta ONU, invece, precisa quali organi sono abilitati a farlo: l'Assemblea generale o il Consiglio

⁶⁹ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, art 59

di Sicurezza possono chiedere un parere su *qualsiasi* questione giuridica, data la competenza generale che i due organi collegiali hanno nell'ambito ONU.

Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, hanno inoltre facoltà di chiedere pareri alla Corte gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale. Tali enti però hanno facoltà ristretta, poiché i pareri richiesti devono vertere su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito della loro attività⁷⁰. Quando il parere è chiesto da un istituto specializzato, devono essere soddisfatte tre condizioni. In primis, l'istituto deve essere autorizzato dall'articolo 96 paragrafo 2 della Carta a richiedere pareri alla Corte. In secondo luogo, il parere deve riguardare una questione giuridica. Terzo, la questione si deve porre nel quadro dell'attività dell'istituto specializzato richiedente. Tra gli organi delle Nazioni Unite, solo il Segretario generale non è stato autorizzato a richiedere pareri alla Corte. I pareri non vincolano per definizione gli organi che li hanno richiesti, a differenza delle sentenze della Corte nei contenziosi, a meno che il dovere di considerare obbligatorio il parere della Corte derivi da un accordo del quale l'ente richiedente sia parte contraente.

CAPITOLO V: ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA. *Case Concerning The Application of The Convention On The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide – Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*

5.1 Introduzione alla Sentenza

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che prenderò in esame risale al 26 febbraio 2007 e concerne l'applicazione della *Convenzione sulla Prevenzione e*

⁷⁰ “Other United Nations organs and specialized agencies which have been authorized to seek advisory opinions can only do so with respect to “legal questions arising within the scope of their activities”.
Fonte: sito ufficiale ICJ: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6>

Punizione del Crimine di Genocidio nel caso che vide confrontarsi la Bosnia – Herzegovina e la Serbia – Montenegro.

La suddetta Convenzione fu adottata con la Risoluzione 260 (III) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. Sottoscrivendo i suoi 19 articoli, le Parti contraenti confermarono che il genocidio, sia commesso in tempo di pace che in tempo di guerra, è un crimine sottostante il Diritto Internazionale, impegnandosi a prevenirlo e punirlo. Per “Genocidio” si intende uno dei seguenti atti commessi con intento di distruggere, in parte o totalmente, una Nazione, un'etnia, una razza o un gruppo religioso:

- a) Uccisione di membri del gruppo
- b) Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo
- c) Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita tese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.
- d) Imporre misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo
- e) Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro⁷¹

Gli atti punibili in violazione di questa Convenzione sono:

- a) Genocidio
- b) Cospirazione di Genocidio
- c) Incitamento pubblico e diretto a commettere Genocidio
- d) Tentato Genocidio
- e) Complicità in Genocidio⁷²

Coloro i quali si macchiano di genocidio o di qualsiasi altro atto di cui sopra saranno puniti, che siano essi governanti costituzionalmente incaricati, pubblici ufficiali o cittadini privati. Infatti, come disposto dall'articolo 5, le Parti Contraenti si assumono l'incarico di attuare, in accordo con le loro rispettive Costituzioni, i necessari strumenti legislativi per dare effetto alle disposizioni della Convenzione e, in

⁷¹ Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, Articolo 2

⁷² Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, Articolo 3

particolare, per stabilire pene effettive per i colpevoli di genocidio in ogni sua accezione. Le persone accusate di genocidio o di qualsiasi altro atto previsto dalla Convenzione devono essere giudicate da un tribunale competente dello Stato nel cui territorio è stato commesso l'atto, *o da un tribunale penale internazionale che possa avere giurisdizione rispetto alle Parti Contraenti che avranno accettato la sua giurisdizione.*

Ogni Parte Contraente può rivolgersi agli organi competenti delle Nazioni Unite allo scopo di prendere misure previste nella Carta delle Nazioni Unite che essi considerano appropriate per la prevenzione e la soppressione di atti di genocidio. Come previsto dall'articolo 9, *le dispute tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione, applicazione o attuazione della Convenzione, incluse quelle relative alla responsabilità di uno Stato per genocidio o qualsiasi altro atto prima enunciato, devono essere sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia sotto richiesta di qualsiasi delle parti in causa.* Il 20 marzo 1993, in base a questo articolo, il Governo della Repubblica di Bosnia e Herzegovina presentò al Registro della Corte una richiesta di istituzione di un procedimento legale nei confronti della Repubblica Federale di Jugoslavia⁷³ in relazione alla disputa concernente le presunte violazioni della Convenzione di cui sopra e richiamando proprio l'articolo 9 della suddetta.

Come previsto dall'articolo 40 dello Statuto della Corte, questa richiesta venne immediatamente comunicata al Governo della Repubblica Federale Serba dal Cancelliere, assieme ad una notifica a tutti gli Stati aventi titolo a comparire, in particolar modo i firmatari della Convenzione sul Genocidio. Si stabilirono i termini entro i quali le parti avrebbero dovuto depositare le proprie memorie.

5.2 Giurisdizione della Corte

L'11 luglio 1996 la Corte giudicò di avere giurisdizione a pronunciarsi sulla disputa in base all'articolo IX della Convenzione sul Genocidio. Nel 1995, infatti, la Repubblica Federale di Jugoslavia aveva sollevato sette obiezioni preliminari, tre

⁷³ Divenuta il 4 febbraio 2003 "Repubblica di Serbia e Montenegro" e, dal 3 giugno 2006, dopo il referendum sull'indipendenza del Montenegro, "Repubblica di Serbia"

delle quali mettevano in discussione la giurisdizione della Corte sul caso. Con la Sentenza del 1996, la Corte respinse le obiezioni preliminari dell'Imputato, e dichiarò che “*sulla base dell'Articolo IX della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, essa ha giurisdizione nel pronunciarsi sulla disputa*”⁷⁴.

Tuttavia, il 24 aprile 2001 la Serbia – Montenegro depositò una richiesta di revisione della Sentenza del 1996, basandosi sull'Articolo 61 dello Statuto della Corte, il quale prevede che “*La revisione della sentenza non può essere eventualmente richiesta alla Corte se non quando si sia scoperto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emanazione della Sentenza, era ignoto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell'ignorarla*”⁷⁵. Il paragrafo 2 prevede, in aggiunta, che “*La procedura di revisione s'inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l'esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile*”. A questo proposito, la Repubblica Federale di Jugoslavia FRY indicava come *fatto nuovo* l'ammissione alle Nazioni Unite come nuovo Membro, avvenuta il 1 novembre 2000. In sostanza, la Repubblica Federale di Jugoslavia affermava che la sua ammissione all'ONU nel 2000 lasciasse necessariamente intendere che nel 1993, quando venne istituito il procedimento, essa non era membro delle Nazioni Unite, e dunque neanche dello Statuto; seguendo questo ragionamento, la Corte non avrebbe avuto giurisdizione sul caso.

La Corte non considerò l'ammissione della Repubblica Federale di Jugoslavia sopra menzionata come un *fatto nuovo* di per sé, poiché avvenuta in data successiva alla sentenza della quale si faceva richiesta di revisione; dunque respinse la richiesta come inammissibile⁷⁶.

5.2.1 Il Principio della *res judicata*

⁷⁴ *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – Bosnia – Herzegovina vs Yugoslavia – Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 1996 p. 623 par 47 (2) (a)*

⁷⁵ Paragrafo 1 articolo 61 Statuto Corte Internazionale di Giustizia

⁷⁶ “*The Court therefore found the Application for revision inadmissible*”. Paragrafo 111 Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica

La Corte considerò poi il principio della *res judicata* e la sua applicazione alla sentenza del 1996. La Richiedente Bosnia – Herzegovina asseriva che la Sentenza del 1996, con la quale la Corte dichiarava di avere giurisdizione in virtù della Convenzione sul Genocidio, fosse rivestita dell'autorità della *res judicata*, dunque non suscettibile di alcun ricorso⁷⁷. Inoltre la Bosnia – Herzegovina sottolineò come le decisioni della Corte fossero *res judicata*, poiché, secondo l'Articolo 60 dello Statuto, la sentenza della Corte del 1996 era definitiva e senza appello, e tutt'al più suscettibile della possibilità di *richiesta* di interpretazione o revisione; e la richiesta di revisione presentata dalla Repubblica Federale di Jugoslavia era stata respinta dalla Corte stessa nella sua sentenza del 3 Febbraio 2003.

L'articolo 59 dello Statuto vincola le Parti alla decisione della Corte; l'Articolo 60 stabilisce che la sentenza è definitiva e senza appello⁷⁸; l'Articolo 61 pone limiti stretti alla facoltà delle Parti di richiedere la revisione della sentenza⁷⁹. La Corte sottolineò in particolare questi limiti nel 2003, quando dichiarò inammissibile la richiesta della Serbia – Montenegro.

Due propositi, uno generale, l'altro specifico, sottostanno al principio di *res judicata*. *In primis*, la stabilità delle relazioni giuridiche richiede che i contenziosi arrivino ad una conclusione. La funzione della Corte, in accordo all'Articolo 38 dello Statuto, è di prendere una decisione sulle dispute sottoposte alla sua attenzione⁸⁰. In secondo luogo, è nell'interesse di ognuna delle Parti che una sentenza già passata in giudicato in favore di una Parte non possa essere discussa nuovamente.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritornò sugli effetti e sul significato della Sentenza del 1996, la quale fu essenzialmente incentrata sulla questione se essa

⁷⁷ “...enjoys the authority of *res judicata* and is not susceptible of appeal”. Paragrafo 114 Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica

⁷⁸ “La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti”

⁷⁹ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, Articolo 61, par 1: “La revisione della sentenza non può essere eventualmente chiesta alla Corte se non quando siasi scoperto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emanazione della sentenza, era ignoto tanto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell'ignorarla. Par 2: “La procedura di revisione s'inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l'esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile.” Par 3: “La Corte può subordinare l'inizio della procedura di revisione all'esecuzione preliminare della sentenza.” Par 4: “La domanda di revisione dev'essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.” Par 5: “Nessuna domanda di revisione potrà essere fatta dopo trascorso il termine di dieci anni a contare dalla sentenza.”

⁸⁰ Statuto Corte Internazionale di Giustizia, Art 38: “Alla Corte è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte”

poteva vedersi attribuita competenza giurisdizionale in virtù della Convenzione sul Genocidio. Infatti la sentenza del 1996 aveva statuito che la Corte avesse giurisdizione a decidere sulla disputa in base all'articolo IX della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio. Nonostante ciò, nel 1996 la Corte non era certo inconsapevole del fatto che la soluzione adottata dalle Nazioni Unite sulla questione della continuazione dell'appartenenza della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia non fosse "libera da difficoltà legali", come la stessa Corte aveva sottolineato l'8 Aprile 1993, quando aveva indicato le misure provvisorie nel Caso⁸¹. Nonostante queste difficoltà, la Sentenza del 1996 si era mantenuta sulla convinzione che la Repubblica Federale di Jugoslavia fosse la diretta continuatrice della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. L'Imputato suggerì che la dichiarazione della Corte circa la sua giurisdizione nella Sentenza del 1996 fosse meramente basata su un unico assunto, quello di continuità tra la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e la Repubblica Federale di Jugoslavia. Con il paragrafo 138, la Corte chiarì una volta per tutte la sua giurisdizione sul caso in base al concetto di *res judicata*, ribadendo che, secondo questo principio, una volta che la Corte si è espressa, che si tratti di una questione riguardante la propria giurisdizione oppure di una disputa sottopostale, la sua sentenza è definitiva per entrambe le Parti. Inoltre, secondo l'articolo 36 par 6, "*In caso di contestazione circa il sapere se la Corte sia o non sia competente, decide la Corte*"⁸²: Se la Corte sentenzia di avere giurisdizione, la sua decisione enunciata con l'autorità della *res judicata* non può più essere rimessa in questione o riesaminata.

Nel 2000, come già riportato in precedenza, la Repubblica Federale di Jugoslavia fece richiesta per diventare membro delle Nazioni Unite. Proprio per questo motivo la Corte concluse che, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale l'Imputato non fosse, alla data del deposito della sua richiesta introduttiva, uno Stato avente la capacità di comparire dinanzi la Corte in virtù dello Statuto, il principio della *res judicata* impedisce qualsiasi revisione della decisione contenuta nella sentenza del 1996. L'Imputato, tuttavia, ha sostenuto che la sentenza del 1996 non avesse qualità di *res judicata* riguardo l'altra questione, ossia quella di sapere se, al momento dell'introduzione dell'istanza, la Repubblica Federale di Jugoslavia facesse parte

⁸¹ ICJ Reports 1993, p. 14, par 18 - 105

⁸² Statuto Corte Internazionale di Giustizia

della Convenzione sul Genocidio, tentando di dimostrare che, all'epoca, essa non fosse e non sarebbe potuta essere parte della Convenzione. Secondo la Corte, tuttavia, le ragioni di cui sopra per considerare che la sentenza del 1996 risolve, con l'autorità della *res judicata*, la questione circa la sua competenza nella fattispecie si applica, *a fortiori*, anche per codesta questione, concludendo ancora una volta che, come statuito dalla sentenza del 1996, essa aveva giurisdizione in virtù dell'Articolo IX della Convenzione sul Genocidio per decidere sulla disputa sottoposta il 20 Marzo 1993⁸³.

5.3 Conclusioni presentate dalle Parti in causa

Il 24 aprile 2003 il Presidente della Corte tenne una riunione con gli Agenti delle Parti per discutere questioni procedurali e possibili date e durate delle procedure orali. Il 25 giugno 2004 ci fu un altro incontro, durante il quale gli Agenti delle Parti presentarono le loro considerazioni circa la programmazione di udienze e chiamate di testimoni ed esperti.

Il 26 ottobre 2004, dopo un esame della lista dei casi precedenti, e in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, la Corte informò le parti di aver fissato al 27 febbraio 2006 la data per l'apertura delle procedure orali del caso. In alcuni incontri successivi, organizzati per impostare le procedure orali, entrambe le Parti indicarono l'intenzione di chiamare testimoni ed esperti.

Serbia e Montenegro e Bosnia – Herzegovina continuarono, per i primi due mesi del 2006, a inviare richieste per la presentazione di materiale aggiuntivo. Il Governo di Sarajevo fece anche richiesta di ammissione al processo di materiale visivo e fotografico: la richiesta fu accolta, con la pretesa di specificazione e precisazione circa l'origine di ogni estratto video e fotografico. Le udienze pubbliche si tennero tra il 27 febbraio e il 9 maggio 2006, nel corso delle quali furono ascoltati i testimoni convocati dalle due Parti.

Nella procedura scritta, le Parti presentarono le loro conclusioni:

⁸³ La Corte ha rifiutato per dieci voti a cinque le obiezioni

A nome del Governo della Bosnia – Herzegovina,

« Sulla base degli elementi di prova e degli argomenti giuridici esposti nella presente memoria, la Bosnia – Herzegovina prega la Corte di giudicare e dichiarare,

1. *Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), direttamente o attraverso l'uso di suoi ausiliari, ha violato e continua a violare la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, distruggendo in parte, con l'intento di distruggere completamente, i gruppi nazionali, etnici e religiosi del territorio della Repubblica di Bosnia – Herzegovina, inclusa in particolare la popolazione Musulmana, attraverso l'uccisione di membri del gruppo, causando deliberatamente danni fisici o mentali ai membri del gruppo, infliggendo deliberatamente al gruppo condizioni di vita allo scopo di raggiungere la sua distruzione fisica totale o parziale; imponendo misure intese a prevenire le nascite all'interno del gruppo*
2. *Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ha violato e continua a violare la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio attraverso la cospirazione di genocidio, complicità in genocidio, tentando di commettere genocidio e incitando a commettere genocidio;*
3. *Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ha violato e continua a violare la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio favorendo gli individui e i gruppi coinvolti in atti di genocidio;*
4. *Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ha violato e continua a violare la Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio in virtù del fallimento nel prevenire e punire atti di genocidio*
5. *Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) cessi immediatamente la condotta di cui sopra e prenda immediate ed effettive misure per assicurare la totale obbedienza agli obblighi*

previsti dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio;

- 6. Che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) elimini ogni conseguenza della sua condotta internazionale illegale e riporti la situazione a quella precedente le violazioni della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio commesse.*
- 7. Che, come risultato della responsabilità internazionale dovuta alle suddette violazioni della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, si richiede alla Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) di pagare pieno risarcimento per i danni e le perdite causati, in ammontare determinato dalla Corte in fase successiva.*

La Repubblica di Bosnia – Herzegovina attira rispettosamente l'attenzione della Corte sull'assunzione formale che la Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) abbia accettato la giurisdizione della Corte come condizione posta dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio»

La difesa dei legali rappresentanti il Governo di Serbia e Montenegro si articolò in due parti. In primis, fu presentato il Contro – Memoriale, con il quale la Repubblica Federale di Jugoslavia cercò di smontare le accuse a suo carico.

« La Repubblica Federale di Jugoslavia richiede alla Corte Internazionale di Giustizia di giudicare e dichiarare:

- 1. In vista del fatto che nessun obbligo stabilito dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio del 1948 è stato violato nei confronti di Musulmani e Croati,*
 - dato che gli atti presunti dal Richiedente non sono stati assolutamente commessi, oppure non nell'entità e nel modo presunto dal Richiedente, o*
 - se alcuni di questi sono stati commessi, non vi era assolutamente l'intenzione di commettere genocidio e / o*

- non erano diretti specificatamente nei confronti dei membri di un gruppo etnico o religioso, e non sono stati commessi contro individui per la sola appartenenza a qualche gruppo etnico o religioso,
di conseguenza, non possono essere qualificati come atti di genocidio o altri atti proibiti dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio del 1948 e/o

2. Dato che gli atti presunti dal Richiedente non possono essere attribuiti alla Repubblica Federale di Jugoslavia.

- poiché non sono stati commessi da organi della Repubblica Federale di Jugoslavia,

- poiché non sono stati commessi nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia,

- poiché non sono stati commessi per ordine o sotto controllo degli organi della Repubblica Federale di Jugoslavia,

- poiché non esiste alcun altro campo basato sulle leggi del diritto internazionale che porti a considerarli come atti della Repubblica Federale di Jugoslavia

richiede dunque che la Corte respinga tutte le richieste del Richiedente; e

3. La Bosnia – Herzegovina è responsabile per gli atti di genocidio commessi contro la Serbia in Bosnia – Herzegovina e per altre violazioni degli obblighi stabiliti dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio del 1948,

- per aver incitato ad atti di genocidio con la “Dichiarazione Islamica”⁸⁴, e in particolare dalle posizioni in essa contenute, come “non ci può essere pace o coesistenza tra istituzioni politiche e sociali ispirate alla fede islamica e quelle non – islamiche”,

⁸⁴ La “Dichiarazione Islamica” del presidente Alija Izetbegovic, pubblicata per la prima volta nel 1970, che gli valse una condanna alla reclusione, esigeva l’istituzione in Bosnia di uno stato in cui vigesse il fondamentalismo islamico più completo, senza alcuna opportunità per le istituzioni non-musulmane o per qualsiasi separazione fra religione, politica ed economia. Il libro è stato ripubblicato nel 1990 a Sarajevo. Esso attacca ferocemente la riforma di Atatürk e indica nel Pakistan un modello da seguire. Fonte: www.osservatoriobalcani.org

- per aver incitato ad atti di genocidio tramite il *Novi Vox*, giornale della gioventù Musulmana, e in particolare tramite i versi di una “Canzone Patriottica” che recita come segue: “Cara madre, sto andando a piantare dei salici / impiccheremo dei serbi ad essi / cara madre, sto andando ad affilare i coltelli / presto riempiremo di nuovo le fosse”,
- per aver incitato ad atti di genocidio tramite il giornale *Zmaj od Bosne*⁸⁵, in particolare con la frase pubblicata in un articolo che recitava “Ogni Musulmano deve indicare un Serbo e giurare di ucciderlo”;
- per aver incitato pubblicamente all’uccisione dei Serbi tramite radio “Hajat”, inneggiando dunque ad atti di genocidio;
- perché le forze armate della Bosnia – Herzegovina, come anche gli altri organi bosniaci, hanno commesso atti di genocidio e altri atti proibiti dalla Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio del 1948 contro i Serbi di Bosnia
- perché la Bosnia – Herzegovina non ha impedito atti di genocidio e altri atti proibiti dalla Convenzione contro i Serbi nel suo territorio;

4. La Bosnia – Herzegovina ha l’obbligo di punire le persone ritenute responsabili degli atti di genocidio e altri atti proibiti dalla Convenzione di cui sopra;
5. La Bosnia – Herzegovina è obbligata a prendere misure necessarie affinché tali atti non si ripetano più in futuro;
6. La Bosnia – Herzegovina è obbligata ad eliminare ogni conseguenza della violazione degli obblighi stabiliti dalla Convenzione sul Genocidio e provvedere ad adeguati risarcimenti. »

Alla difesa e contraccusa del Governo di Belgrado, la Bosnia – Herzegovina replicò riprendendo le medesime istanze già presentate alla Corte, con l’aggiunta di alcune dichiarazioni in risposta alle contraccuse Serbe di genocidio che dichiaravano la necessità che la Corte respingesse le richieste sottoposte dalla Repubblica Federale di

⁸⁵ Quotidiano locale di Tuzla pubblicato con il contributo economico dell’ala destra e nazionalista dell’SDA (Partito di Azione Democratica). Tale pubblicazione, a diffusione piuttosto limitata, era piena di appelli alla vendetta e proclami sciovinisti. Dopo la guerra *Zmaj od Bosne* venne chiuso.

Yugoslavia, giungendo alla conclusione che non ci fosse alcuna base giuridica per dichiarare che atti di genocidio fossero stati commessi contro i Serbi in Bosnia Herzegovina, e che allo stesso modo fosse priva di fondamento giuridico la richiesta di attribuire questi atti, qualora fossero stati provati, alla responsabilità della Bosnia – Herzegovina o al suo diretto coinvolgimento. Inoltre, il Governo di Sarajevo sostenne che non ci fosse nessuna base, né *de iure* né *de facto*, per attribuire loro alcuna violazione di alcun obbligo della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio: al contrario, la Bosnia – Herzegovina dichiarò di aver sempre fatto tutto quanto rientrasse nelle sue possibilità per rispettare i suoi obblighi in materia e che avrebbe continuato a farlo. Con queste motivazioni, si richiedeva alla Corte Internazionale di Giustizia di respingere le istanze contenute nel Contro – Memoriale del Governo di Belgrado.

All’udienza del 24 aprile 2006⁸⁶, durante la procedura orale, le due Parti presentarono le conclusioni finali, che prevedevano quanto già espresso nei memoriali e, soprattutto, alcune istanze aggiuntive. Per quanto riguarda la Bosnia Herzegovina, a quanto già enunciato in precedenza si allegarono alcune richieste a titolo sussidiario, concernenti in particolare la pretesa di indennizzo che la Serbia e Montenegro avrebbe dovuto versare come conseguenza dei suoi atti illeciti internazionali e come riparazione per i danni e le perdite causate. Il risarcimento avrebbe dovuto coprire ogni danno finanziariamente imponibile corrispondente a: danni causati a persone dagli atti denunciati nell’Articolo III della Convenzione⁸⁷, inclusi danni non materiali subiti dalle vittime, dagli eredi sopravvissuti o successori; danni materiali causati alle proprietà naturali o legali delle persone, pubbliche o private, dagli atti enumerati nell’Articolo III della Convenzione; danni materiali subiti dalla Bosnia – Herzegovina in rispetto alle spese ragionevolmente incorse per rimediare o mitigare i danni scaturiti dagli atti enumerati nell’Articolo III della Convenzione.

La Serbia e Montenegro rispose con una duplice strategia. Da un lato, sostenendo che la Corte non avesse giurisdizione poiché, al momento pertinente, lo Stato difensore non avrebbe avuto accesso alla Corte, e che non avesse giurisdizione sull’Imputato, poiché questi non sarebbe mai stato legato all’Articolo IX della Convenzione sulla

⁸⁶ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, paragrafo 66

⁸⁷ Genocidio, Cospirazione di Genocidio, Incitamento pubblico e diretto a commettere Genocidio, Tentato Genocidio, Complicità in Genocidio

Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio⁸⁸ e poiché non ci sarebbe altro terreno giuridico sul quale la giurisdizione della Corte sull'Imputato si possa basare. Nel caso in cui la Corte avesse determinato la sua giurisdizione sulla disputa, la Serbia e Montenegro chiedeva alla Corte: di respingere le richieste bosniache relative alle violazioni di obblighi della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio come mancanti di basi *de iure* e *de facto*; che, in ogni caso, gli atti e/o omissioni per i quali lo Stato imputato Serbia e Montenegro era ritenuto responsabile non fossero attribuibili allo stesso; che, senza pregiudizio verso il precedente, ogni questione di responsabilità giuridica per presunte violazioni delle indicazioni di misure provvisorie, fornite dalla Corte, non rientrasse nelle competenze della Corte.

5.4 Definizione di “gruppo protetto”

Esaminando i fatti sottoposti all'attenzione della Corte in supporto dell'accusa di genocidio contro la Serbia – Montenegro, fu necessario chiarire esattamente l'identità del gruppo contro il quale si considerava che il genocidio fosse stato commesso. La Corte considerò i requisiti riportati nell'Articolo II della Convenzione secondo i quali, per costituire genocidio, gli atti proibiti devono essere “...*commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso*”⁸⁹. Le Parti in causa si divisero su alcuni aspetti della definizione di “gruppo”. La Bosnia Herzegovina intendeva il “*gruppo nazionale, etnico o religioso non serbo presente nel, ma non limitato al, territorio di Bosnia Herzegovina, inclusa in particolare la popolazione Musulmana*”⁹⁰. La Serbia Montenegro, invece, formulò obiezioni legali a proposito, in particolar modo sottolineando che il gruppo non fosse stato definito in maniera sufficientemente chiara, poiché secondo l'allegato bosniaco esso sarebbe stato costituito da “non

⁸⁸ “Dispute tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione, applicazione o attuazione della Convenzione, incluse quelle relative alla responsabilità di uno Stato per genocidio o qualsiasi altro atto prima enunciato, devono essere sottomesse alla Corte Internazionale di Giustizia sotto richiesta di qualsiasi delle parti in disputa”

⁸⁹ Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Articolo 2

⁹⁰ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, paragrafo 66

Serbi”, dunque un insieme di tutti gli individui che vivevano in Bosnia Herzegovina eccetto i Serbi, e per di più con riferimento particolare alla popolazione Musulmana, la quale non rappresentava che una parte della popolazione “non serba”, senza alcun riferimento a Croati o altre minoranze come Ebrei, Rom e Slavi.

Proprio perché la Bosnia Herzegovina insisteva nell’identificazione *negativa* del gruppo, delineandolo con un’assenza di caratteristiche⁹¹, la Corte dovette pronunciarsi. Essa ricordò che l’intenzione dovesse essere essenzialmente quella di distruggere un gruppo protetto, in tutto o in parte, come tale, e che questo gruppo dovesse presentare caratteristiche particolari – nazionali, etniche, razziali o religiose – e non solo un’assenza di alcune caratteristiche, proprio perché, per distinguere alcuni atti come “genocidio”, è necessario che vi sia intenzione di distruggere un insieme di persone che possieda un’identità collettiva particolare. La Corte concluse che vi fossero tre punti importanti necessari per determinare il “gruppo” ai fini dell’articolo II. In primo luogo, vi deve essere l’intenzione di distruggere come minimo una parte sostanziale del gruppo in questione, e ciò esige che il *target* sia sufficientemente importante affinché la sua sparizione abbia degli effetti sul gruppo intero. In secondo luogo, la Corte rilevò come largamente accettato che si potesse parlare di genocidio quando vi sia l’intento di distruggere il gruppo di un’area geograficamente limitata, quindi va considerata l’area d’attività dei perpetratori. Infine, la Corte suggerì un criterio quantitativo particolare, in modo che il numero degli individui *target* fosse valutato non solo in termini assoluti, bensì in relazione alle dimensioni complessive dell’intero gruppo. Il fatto che il massacro di Srebrenica sia stato riconosciuto come Genocidio ha una sua particolarità, poiché il *target* fu la sola popolazione maschile. A tal proposito si potrebbe sviluppare un interessante confronto con la sentenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda riguardante il *caso Akayesu*, emessa il 2 settembre 1998: essa ha riconosciuto per la prima volta che gli atti di violenza sessuale possono essere perseguiti come elementi costitutivi di una campagna di genocidio. *Jean-Paul Akayesu*, all’epoca sindaco del comune di Taba, fu accusato di *genocidio*, crimini contro l’umanità, e crimini di guerra e di essere stato a conoscenza del fatto che venivano commessi atti di violenza sessuale e di averli facilitati, permettendo che essi venissero commessi in locali del

⁹¹ “popolazione non serba”

comune. La sentenza *Akayesu* è inequivocabile nel suo pronunciamento, secondo il quale i crimini di violenza sessuale commessi nel comune di Taba e in tutto il Ruanda costituivano atti di genocidio: “*Lo stupro e la violenza sessuale ... costituiscono genocidio analogamente a qualunque altro atto, a condizione che vengano commessi con l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo particolare, preso di mira in quanto tale ... La violenza sessuale era parte integrante del processo di distruzione, avendo come obiettivo specifico le donne Tutsi, e contribuendo in modo specifico alla loro distruzione e alla distruzione del gruppo dei Tutsi nel suo insieme*”.⁹²

5.5 Identificazione dell'Imputato

La Corte dovette innanzitutto considerare il problema dell'identificazione dell'Imputato. Dopo la chiusura del procedimento orale, il 3 giugno 2006 il Presidente della Repubblica Serba informò il Segretario Generale delle Nazioni Unite che, in accordo alla Dichiarazione d'Indipendenza adottata dall'Assemblea Nazionale del Montenegro, l'appartenenza alle Nazioni Unite sarebbe stata portata avanti dalla Repubblica di Serbia, e che da quel momento in poi sarebbe stato usato il nome di “Repubblica di Serbia” e non più di “Serbia e Montenegro”. Con una nota del 16 giugno 2006, inoltre, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Serba informò il Segretario Generale che la Repubblica di Serbia continuava ad esercitare i suoi doveri e onorare i suoi impegni derivanti dai trattati conclusi dalla Serbia – Montenegro. Il 28 giugno 2006 l'Assemblea Generale ammise la Repubblica del Montenegro come nuovo Membro delle Nazioni Unite ⁹³. La scissione, dunque, divenne effettiva a tutti i livelli.

Riguardo al caso oggetto di discussione in Corte Internazionale di Giustizia, visti gli sviluppi di cui sopra, il Cancelliere della Corte richiese ai legali rappresentanti la Bosnia – Herzegovina, della Serbia – Montenegro e del Ministero degli Affari Esteri montenegrino di comunicare alla Corte le loro vedute circa i nuovi sviluppi, in

⁹² C. Giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda – *caso Akayesu* – http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_bollettino/28/03a.asp?menu=bollettino

⁹³ Risoluzione 60/264

collegamento al caso oggetto di discussione e ai loro vincoli nei suoi confronti. Con una lettera datata 26 Luglio 2006 l'Agente della Serbia e Montenegro concludeva che ci fosse continuità tra Serbia – Montenegro e Repubblica di Serbia, dichiarando anche che fosse compito della Bosnia – Herzegovina decidere se avesse voluto mantenere le sue pretese originali nei confronti di entrambi gli Stati ora scissi, oppure scegliere altrimenti. L'Agente della Bosnia – Herzegovina rispose che il suo Governo era intenzionato a considerare come responsabili della condotta illegale *sia* la Serbia *che* il Montenegro, in quanto Serbia e Montenegro costituivano un solo Stato quando fu commesso il genocidio e quando il processo ebbe inizio⁹⁴. Il procuratore generale del Montenegro non si trovava, invece, affatto d'accordo con questa richiesta: dichiarò che, in base all'Articolo 60 della Carta Costituzionale⁹⁵, il successore legale dello Stato di Serbia & Montenegro fosse la Repubblica di Serbia che, in qualità di Stato Sovrano, era divenuto continuatore di ogni obbligo internazionale e successore nelle organizzazioni internazionali; dunque nella disputa in questione, e per le ragioni sopra elencate, la Repubblica di Montenegro non aveva le prerogative per essere imputato⁹⁶. L'Agente della Serbia sottolineò non solo che ci fosse un'ovvia contraddizione tra la posizione della Bosnia e quella del Montenegro inerente la questione circa la responsabilità internazionale della neonata repubblica indipendente del Montenegro riguardo la condotta illegittima invocata dalla Bosnia – Herzegovina, ma che ciò necessitasse di essere risolto dalla Corte.

La parola passò dunque alla Corte. Essa osservò che gli eventi in questione riguardassero un periodo di tempo in cui Serbia e Montenegro costituivano un singolo Stato. Aggiunse poi che la Serbia aveva accettato la “continuità tra Serbia – Montenegro e *Repubblica di Serbia*”⁹⁷ assumendosi dunque la responsabilità per i suoi impegni derivanti dai trattati internazionali dalla Serbia – Montenegro, inclusi

⁹⁴ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 71

⁹⁵ L'articolo 60 della Carta Costituzionale di Serbia e Montenegro disciplina il procedimento per il raggiungimento dell'indipendenza. Esso richiedeva almeno tre anni dalla ratificazione della Costituzione prima che uno dei due membri potesse dichiarare l'indipendenza, specificando che, per rendere effettiva tale decisione, fosse necessaria l'approvazione di un referendum, la cui legge sarebbe stata definita dallo stato membro in rispetto degli standard democratici riconosciuti a livello internazionale. L'articolo 60 stabilisce anche che lo Stato membro che intraprende questo procedimento non eredita il diritto alla personalità internazionale, e che qualsiasi questione oggetto di disputa debba essere regolata separatamente tra lo Stato successore (la Serbia) e il nuovo Stato indipendente, (Montenegro).

Fonte: *Constitutional Charter of the State Union of Serbia and Montenegro, article 60*

⁹⁶ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafi 71 e 72

⁹⁷ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 70

quelli derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione sul Genocidio. Al contrario, il Montenegro non affermava di essere successore della Serbia – Montenegro. Richiamando il principio fondamentale che nessuno Stato può essere soggetto alla sua giurisdizione senza il suo consenso, la Corte sottolineò che la Repubblica di Montenegro avesse dimostrato chiaramente di non continuare la personalità legale della Serbia – Montenegro, quindi non poteva aver acquisito lo status di Imputato nel presente caso. Inoltre per la Corte la Bosnia – Herzegovina, con la lettera del 16 ottobre 2006⁹⁸, non pretendeva che il Montenegro fosse ancora parte del presente caso, ma aveva semplicemente enfatizzato la sua tesi di una responsabilità congiunta tra Serbia e Montenegro

La Corte ritenne, dunque, la Repubblica di Serbia come unica Imputata del caso e, di conseguenza, tutte le conclusioni alle quali la Corte sarebbe giunta non potevano essere dirette che all'indirizzo della Serbia. Detto ciò, era pacifico che ogni responsabilità per eventi passati determinata nel giudizio coinvolgesse lo Stato di Serbia e Montenegro. Inoltre, la Corte osservò che la Repubblica di Montenegro, in quanto parte della Convenzione sul Genocidio, avesse comunque degli obblighi derivanti, in particolare quello di cooperare al fine di punire i perpetratori di genocidio.

5.6 SREBRENICA

La sentenza dedica un intero capitolo, il IV, agli eventi invocati dalla Bosnia – Herzegovina in relazione all'Articolo II della Convenzione sul Genocidio. Nel suddetto capitolo vengono analizzati i massacri avvenuti a Sarajevo, nella Valle della Drina, nei campi di concentramento di Susica, Foca Kazneno – Popravni Dom, Batkovic, nei tre campi nelle vicinanze della città di Prijedor⁹⁹, nel campo di Manjaca, vicino Banja Luka e in quello di Bosanski Samac. In particolare, viene analizzato il *massacro di Srebrenica*, nodo centrale dell'intera sentenza. Infatti, tra i quesiti più importanti ai quali la Corte era chiamata a rispondere per risolvere la controversia tra la Bosnia – Herzegovina e la Serbia – Montenegro vi era quello se

⁹⁸ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 71

⁹⁹ I campi di concentramento di Omarska, Keraterm e Trnopolje

gli atti di genocidio commessi a Srebrenica nel 1995 da membri dell'esercito della cosiddetta Repubblica dei serbi di Bosnia – Herzegovina (Repubblica Srpska) e dal gruppo paramilitare degli Skorpion¹⁰⁰ fossero attribuibili alla allora Repubblica Federale di Jugoslavia.

Per quanto riguarda il massacro di Srebrenica in particolare, la Corte cominciò rilevando che, secondo la Bosnia Herzegovina, l'Imputato avrebbe di fatto riconosciuto che un genocidio era stato commesso a Srebrenica, e ne avrebbe accettato la responsabilità giuridica. La Bosnia Herzegovina, infatti, richiamò l'attenzione sulla dichiarazione ufficiale fatta dal Consiglio dei Ministri serbo del 15 giugno 2005, in seguito alla messa in onda da parte del canale televisivo di Belgrado, il 2 giugno 2005, di una registrazione video riguardo l'esecuzione di sei prigionieri bosniaci musulmani vicino Srebrenica da parte di un'unità paramilitare.

“Coloro i quali commisero gli omicidi a Srebrenica, al pari di coloro che ordinarono e organizzarono il massacro, non rappresentano né la Serbia né il Montenegro, ma un regime non democratico di terrore e morte, contro il quale la maggior parte dei cittadini serbi e montenegrini oppose la più dura resistenza”¹⁰¹.

Il nodo centrale della questione riguardava se gli atti di genocidio commessi a Srebrenica fossero stati perpetrati da “*persone o entità*” aventi lo status di organi della Repubblica Federale di Jugoslavia secondo le sue leggi nazionali. La Corte sostenne che non ci fossero elementi per giustificare una risposta affermativa a riguardo, poiché non vi erano prove per dimostrare che l'esercito della Repubblica Federale di Jugoslavia avesse preso parte ai massacri, tantomeno che i leaders politici della stessa Repubblica *avessero preso parte* alla pianificazione o alla conduzione dei massacri in alcun modo. È innegabile che vi siano numerose prove a dimostrazione di una partecipazione diretta o indiretta dell'esercito ufficiale della FRY, insieme alle forze armate serbo bosniache, nelle operazioni militari in Bosnia Herzegovina negli anni precedenti agli eventi di Srebrenica, partecipazione più volte condannata dall'ONU con parecchie risoluzioni del Consiglio di Sicurezza¹⁰².

La Bosnia Herzegovina sosteneva, però, che tutti gli ufficiali dell'esercito della Republika Srpska, incluso il Generale Mladic, fossero stati sotto l'amministrazione

¹⁰⁰ Gruppo paramilitare serbo associato all'esercito e alla polizia ufficiale

¹⁰¹ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 377

¹⁰² Risoluzioni 752 (1992), 757 (1992), 762 (1992), 819 (1993), 838 (1993)

militare della FRY, e che i loro salari fossero stati pagati da Belgrado. In accordo con ciò, la Bosnia Herzegovina contestava, dunque, che in realtà questi ufficiali fossero *de jure* organi della FRY. A quest'accusa la Serbia rispose che solo alcuni degli ufficiali del VRS¹⁰³ furono controllati da Belgrado, e che non fosse chiaramente stabilito se Mladic fosse stato uno di loro, respingendo la responsabilità alla Repubblica Srpska anche per l'episodio della promozione di Mladic al rango di Colonnello Generale, avvenuta il 24 giugno 1994 a Belgrado. Evento che avrebbe testimoniato, secondo la Bosnia Herzegovina, un ulteriore collegamento tra Mladic e la Repubblica Federale di Jugoslavia.

La Corte notò *in primis* che non fossero state presentate prove che dimostrassero che il generale Mladic o alcun altro ufficiale coinvolto nella vicenda fossero ufficiali dell'esercito della FRY, e dunque *de jure* suoi organi. Essa non negò che la FRY avesse provveduto ad un sostanziale supporto, soprattutto finanziario, nei confronti della Repubblica Srpska, e che una delle forme in cui questo supporto si concretizzò fu il pagamento di salari ad alcuni ufficiali del VRS, ma ciò non significava automaticamente che questi fossero organi della FRY. Per la Corte, questi ufficiali erano subordinati al comando politico della Repubblica Srpska, e dunque ricevettero ordini dalla Repubblica Srpska o dal VRS, non dalla FRY. Per quanto riguarda il gruppo paramilitare degli Scorpions¹⁰⁴, anche in questo caso la Corte osservò di non poter affermare che fosse, nella metà del 1995, ossia all'epoca del massacrì di Srebrenica, un organo *de jure* della FRY.

Le argomentazioni della Bosnia Herzegovina andavano, comunque, al di là della mera constatazione *de jure* circa lo status delle persone che commisero gli atti di genocidio, sostenendo che la Repubblica Srpska e il VRS, così come i vari gruppi paramilitari, dovessero essere considerati, a prescindere dal loro status apparente, come "organi *de facto*" della FRY. Dunque ogni loro atto, in particolare i massacri perpetrati a Srebrenica, dovessero essere considerati come attribuibili alla FRY, esattamente come se essi fossero stati organi di quello Stato. La realtà doveva prevalere sulle apparenze. Il primo problema che questo argomento propone è

¹⁰³ "Vojska Republike Srpske" – Esercito della Repubblica Srpska

¹⁰⁴ Gli "Scorpioni" al tempo del massacro di Srebrenica erano incaricati di prendersi cura dei "pacchi", ossia dei prigionieri, e di provvedere alla loro uccisione. Secondo il Centro per il Diritto Umanitario fondato da Natasa Kandic, tutti gli Scorpioni operavano con le uniformi della polizia della Repubblica di Serbia e coi Berretti rossi sulla testa. Diversi video trasmessi anche dalle tv balcaniche riprendono alcuni membri di questo gruppo paramilitare durante le uccisioni di massa a Srebrenica.

dunque se sia possibile in linea di principio attribuire allo Stato la condotta di persone – o gruppi di persone – che, nonostante non abbiano lo status legale di organi dello Stato, di fatto agiscano sotto lo stretto controllo dello stesso, al punto che essi debbano essere trattati come suoi organi la cui condotta debba dunque essere attribuita alla responsabilità dello Stato circa atti che violino le leggi internazionali.

La Corte si era già pronunciata su un caso simile il 27 giugno 1986 nel caso concernente *Attività Militari e Paramilitari in e contro il Nicaragua* nella disputa Nicaragua vs USA¹⁰⁵ Nella sentenza relativa al suddetto caso la Corte aveva dovuto decidere se fossero attribuibili agli Stati Uniti, oltre ai comportamenti delle forze armate americane e della CIA, anche quelli di persone appositamente reclutate da organi ufficiali statunitensi al fine di minare porti del Nicaragua o di effettuare azioni consimili; persone che agivano sotto le istruzioni, la supervisione e con l'appoggio logistico della CIA o di militari statunitensi¹⁰⁶. La Corte aveva stimato di non poter attribuire al suddetto Stato i comportamenti tenuti in violazione del diritto umanitario e dei diritti dell'uomo dagli insorti nicaraguensi¹⁰⁷, i quali erano sostenuti dagli Stati Uniti. Riconosceva che gli Stati Uniti avevano esercitato un controllo generale sui *Contras*, in particolare partecipando alla loro organizzazione, formazione, equipaggiamento, rifornimento e finanziamento e, in molti casi, partecipando anche alla pianificazione delle loro operazioni. Pur ritenendo questo sostegno determinante, almeno per un certo periodo, ciò non bastava ancora, a suo avviso, a dimostrare una totale dipendenza dall'aiuto fornito dagli Stati Uniti, in particolar modo perché la Corte osservava che non era provato che la forza *Contra* fosse stata creata dagli Stati Uniti e rilevava che le operazioni dei *Contras* erano continuate anche quando l'aiuto economico statunitense si era ridotto¹⁰⁸. Ma la Corte era giunta alla conclusione che per aversi attribuzione agli Stati Uniti degli atti contrari al diritto umanitario e ai diritti umani compiuti dai *Contras* nelle loro operazioni militari e paramilitari,

¹⁰⁵ Nei primi anni '80, il governo americano venne accusato dal Nicaragua, di aver usato contro di lui la forza armata diretta, disseminando mine nelle acque territoriali nicaraguensi, violando palesemente il diritto internazionale consuetudinario e causando danni alle navi mercantili del Nicaragua e di altri Stati; oltre ad aver attaccato i porti, le installazioni petrolifere e le basi navali e inoltre di aver fornito assistenza logistica ai ribelli anti-sandinisti (i c.d. *Contras*). La Corte stabilì che le manovre militari condotte dagli U.S.A. in Nicaragua erano di per sé illecite, in quanto costituivano una violazione del principio che vieta l'uso della forza.

Fonte: http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=nicaragua86

¹⁰⁶ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafi 80 e 85

¹⁰⁷ I cosiddetti “*Contras*”

¹⁰⁸ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafi 106 - 112

occorreva dimostrare che gli Stati Uniti avessero diretto o attuato la perpetrazione di questi atti, o che tale Stato avesse l'effettivo controllo delle operazioni militari o paramilitari delle quali si discuteva la condotta illegale. E ciò non era stato provato.

Tornando al massacro di Srebrenica, la Corte è rimasta completamente fedele ai criteri enunciati nella sentenza relativa al caso Nicaragua di cui sopra, ribadendo che i comportamenti contrari ad un obbligo internazionale tenuti da persone (anche se costituite da gruppi armati organizzati) che non siano suoi organi o totalmente dipendenti dallo Stato non gli sono attribuibili tranne nel caso in cui un organo dello Stato abbia dato istruzioni o direttive per i quali i perpetratori degli atti illeciti agirono oppure dove esso abbia esercitato effettivo controllo sull'accaduto durante il quale è stato commesso l'illecito¹⁰⁹.

La Corte illustrò, dunque, le regole che si applicano in tema di attribuzione di un fatto illecito allo Stato sul piano del diritto internazionale, affermando che debbano essere attribuiti allo Stato in primo luogo i comportamenti delle persone o entità che rivestono la qualità di organi secondo il suo diritto interno. Per la Corte i comportamenti della persona o dell'organo tenuti *ex officio* sono attribuiti allo Stato anche quando l'organo abbia agito in violazione delle istruzioni ricevute e al di fuori della propria competenza.

Se le persone non sono organi dello Stato in virtù del diritto interno, per la Corte occorre accertare se si tratti di persone o gruppi di persone ad essi assimilabili, e ciò può avvenire solo nel caso in cui queste entità agiscano sotto la “*totale dipendenza*” dello Stato, di cui non sono che un semplice strumento. La Corte insiste, però, sul carattere assolutamente eccezionale di questa assimilazione¹¹⁰, nel senso che deve sussistere un grado di controllo particolarmente stretto sulle persone o entità in questione¹¹¹. Tornando più volte sull'argomento, la Corte ritiene che questa dipendenza debba essere totale e che le persone debbano essere semplici strumenti di azione dello Stato, privi di reale autonomia¹¹²; è sufficiente che si sia manifestata una

¹⁰⁹ «...an organ of the State gave the instructions or provided the direction pursuant to which the perpetrators of the wrongful act acted or where it exercised effective control over the action during which the wrong was committed», paragrafo 406 sentenza.

¹¹⁰ “...to equate persons or entities with State organs when they do not have that status under internal law must be exceptional, for it requires proof of a particularly great degree of State control over theme, which the Court's Judgment quoted above expressly described as ‘complete dependence’ ”. Paragrafo 393 Sentenza.

¹¹¹ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 393

¹¹² Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 394

qualche divergenza sulle strategie da seguire per rendere impossibile la loro assimilazione agli organi. A tal riguardo la Corte afferma, a proposito dei legami dell'esercito serbo – bosniaco e, più in generale, della Repubblica Srpska con la ex – Repubblica federale di Jugoslavia, che al momento dei fatti esistevano legami forti tra Belgrado e Pale¹¹³, tra l'esercito serbo e quello serbo – bosniaco, che Belgrado aveva fornito alla Repubblica Srpska un aiuto senza il quale questa non avrebbe potuto condurre le più significative operazioni militari e che vi fosse unità di intenti. Nonostante tale premessa, la Corte ritiene che tutto ciò *non bastasse a fare della Repubblica Srpska un'entità completamente dipendente da Belgrado* perché tra il Governo iugoslavo e la suddetta Repubblica erano emerse divergenze in merito alle opzioni strategiche da seguire, sottolineate dalla Corte come “reali margini di indipendenza”¹¹⁴.

In conclusione, la Corte giudicò che gli atti di genocidio commessi a Srebrenica non potessero essere attribuiti all'imputato come commessi dai suoi organi o da persone o entità completamente dipendenti da esso, e che, pertanto, questi atti non implicassero una sua responsabilità internazionale.

Sentenziato ciò, la Corte dovette determinare se i massacri di Srebrenica furono commessi da persone che, sebbene non avessero lo status di organi della FRY, avessero comunque agito sotto le sue istruzioni o sotto la sua direzione o il suo controllo, così come la Bosnia Herzegovina sostenne in alternativa. A riguardo, la Corte richiama l'Articolo 8 del Progetto di articoli sulla Responsabilità internazionale degli Stati adottato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001¹¹⁵. L'Articolo recita esattamente quanto segue:

“The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the

¹¹³ Pale è una cittadina di circa 30.000 abitanti a 17 km da Sarajevo, nella Bosnia – Herzegovina. Fa parte della Repubblica Serba di Bosnia, e in passato ne fu la capitale, prima di essere sostituita da Banja Luka.

¹¹⁴ “...*some qualified, but real, margin of independence*”. Paragrafo 394 sentenza.

¹¹⁵ La Commissione del diritto internazionale è un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite. È stata istituita dall'Assemblea generale con la risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174 (II), che ne ha approvato lo statuto, per promuovere «*lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione*». Numerose convenzioni di codificazione sono state adottate sulla base di progetti predisposti dalla commissione. Nel 2001 ha prodotto un progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti. Fonte: <http://www.un.org/law/ilc/>

instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct”.

A riguardo, è possibile un altro parallelo con il già citato caso Nicaragua vs USA nel paragrafo 391 della Sentenza. In quel caso la Corte respinse l’argomento per il quale i *Contras* dovessero essere equiparati a organi degli Stati Uniti in quanto “completamente dipendenti” da essi, aggiungendo che la responsabilità dell’imputato sarebbe comunque potuta essere contestata se si fosse provato che gli Stati Uniti avessero loro stessi diretto o dato ordine di attuare atti contrari ai diritti umani adottati dal Nicaragua.

La Corte adduce due sole motivazioni per respingere la tesi dell’attribuzione allo Stato di tutti i comportamenti di gruppi armati su cui esso eserciti un controllo generale. La prima è che tale tesi è contraria al principio fondamentale secondo il quale uno Stato non è responsabile che del proprio comportamento, cioè di quello delle persone che agiscono in suo nome. La seconda motivazione è che il criterio dell’«*overall control*» estenderebbe, quasi fino al punto di rottura, la connessione che deve esistere tra la condotta di organi dello Stato e la sua responsabilità internazionale¹¹⁶.

È importante soffermarsi su queste ulteriori analisi della Corte, poiché hanno sollevato numerosi dibattiti. Innanzitutto, riguardo la prima motivazione, si potrebbe definire il ragionamento della Corte come tautologico, poiché si trattava proprio di stabilire se il gruppo su cui viene esercitato un controllo generale non debba essere appunto considerato un gruppo agente in nome dello Stato particolare se è portati a ritenere che lo Stato, alla luce di questa interpretazione della Corte, non sarà quasi mai responsabile dei comportamenti contrari ad obblighi internazionali tenuti da gruppi armati che intraprendono azioni contro altri Stati (specie se operano in territorio straniero) e ciò anche qualora venga dimostrato che lo Stato li finanzia, organizza, ne elabora le strategie e ne condivide gli obiettivi. Un commento su tutti potrebbe essere questo: *“un gruppo armato quale l’esercito serbo – bosniaco i cui ufficiali erano in largo numero stipendiati dallo Stato serbo, che ne curava anche la carriera amministrativa, concordava con essi strategie e con essi aveva comunità d’intenti, fosse un gruppo di persone totalmente dipendente, se non lo era il gruppo*

¹¹⁶ «...stretches too far, almost to breaking point, the connection which must exist between the conduct of State’s organs and its international responsibility» par 406

paramilitare degli Skorpion, pur creato da Belgrado, se non lo era la Repubblica Srpska perché attuava strategie a volte non collimanti con quelle di Belgrado, ci si chiede quando mai potrà realizzarsi la “totale dipendenza” richiesta dalla Corte”¹¹⁷.

5.7 Conclusioni della Corte

La Corte concluse il suo giudizio riguardo gli eventi di Srebrenica scindendo le sue conclusioni in due parti. La prima comprende il suo giudizio riguardo l'articolo III paragrafo a) della Convenzione sul Genocidio¹¹⁸. Alla luce delle informazioni a disposizione, essa giudicò che non vi fossero elementi per stabilire che i massacri di Srebrenica fossero stati compiuti da persone o entità aventi la qualità di organi della FRY, e allo stesso modo dichiarava sia che i massacri non furono commessi secondo le istruzioni o direttive di organi della FRY, sia che quest'ultimo non avesse esercitato un controllo effettivo sulle operazioni che portarono ai massacri. Per la Corte, la Bosnia Herzegovina non aveva provato che quelle istruzioni fossero state emanate dalle autorità federali di Belgrado, o da alcun altro organo della FRY, e ancora meno che alcuna di queste istruzioni fossero state impartite con l'intento specifico¹¹⁹ che caratterizza il crimine di genocidio e che, al contrario, tutti gli indizi indicassero il contrario: le decisioni di uccidere la popolazione maschile adulta della comunità musulmana di Srebrenica fu presa da alcuni membri del Comando Centrale del VRS, ma senza istruzioni o un controllo effettivo della FRY. Stesso discorso per le attività degli Scorpions: per la Corte non era stato provato che queste avessero avuto luogo sotto istruzioni o controllo di organi della FRY. In conclusione, la Corte osservò che nessuna delle situazioni riferibili alla specifica condotta dello Stato¹²⁰

¹¹⁷ *Rivista Di Diritto Internazionale, 2007; 90 (2), pag 414 - 430*

¹¹⁸ Art. III: Saranno puniti i seguenti atti: (a) il genocidio

¹¹⁹ *Dolus Specialis*. L'intento specifico deriva dalla volontà non solo di uccidere, ma anche di distruggere il gruppo in quanto tale. In altre parole, la vittima del genocidio non viene colpita in quanto singola persona e per le sue qualità, bensì in quanto – e solo in quanto – appartenente al gruppo.

¹²⁰ Condizioni elaborate, come già detto, da parte della Commissione del Diritto Internazionale nel progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti

combaciasse con quelle del caso sottopostole riguardo la possibilità di attribuire il genocidio di Srebrenica all'imputato FRY

Per quanto riguarda la seconda parte, essa comprende il giudizio relativo alla responsabilità dell'imputato riguardo gli avvenimenti di Srebrenica per quanto riguarda i paragrafi compresi tra b) e e) dell'Articolo III della Convenzione sul Genocidio¹²¹. Da un'analisi dei fatti la Corte giudicò che i sottoparagrafi (b) e (c) dell'articolo III fossero irrilevanti per il caso in questione, poiché non era stato provato che organi della FRY, o persone agenti sotto istruzioni o controllo effettivo dello Stato, avessero commesso atti conformi ai suddetti sottoparagrafi. Più delicata fu l'analisi del sottoparagrafo (e), che riguardava gli atti di "complicità in genocidio". La Corte si premurò di distinguere la "complicità" dalla questione se i perpetratori degli atti di genocidio commessi a Srebrenica avessero agito su istruzione o direzione o effettivo controllo degli organi della FRY. Se fosse stato stabilito che un genocidio sia stato commesso su istruzione o direzione dello Stato, necessariamente la conclusione sarebbe stata quella di attribuire allo Stato la responsabilità, e dunque non si sarebbe posta la questione della complicità. Non essendo questo il caso, la Corte richiamò la nozione di "complicità" presente nel suddetto Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, paragrafo 16, il quale prevede che uno Stato che aiuta o assiste un altro Stato nel commettere un illecito internazionale è internazionalmente responsabile per averlo commesso se lo Stato agisce in questa maniera con coscienza delle circostanze dell'illecito, ricordando che per essere internazionalmente rilevante l'illecito deve essere commesso da uno Stato. In base a queste considerazioni, la Corte non vide come potesse essere applicabile una complicità in genocidio, dato che nel Caso sottopostole non vi era una situazione caratterizzata da una complicità tra due Stati.

L'ultima questione che la Corte dovette dirimere riguardava se l'imputato avesse adempiuto ai suoi obblighi di prevenire e punire il genocidio, obblighi sottostanti l'Articolo I della Convenzione. La Corte analizzò prima l'obbligo dell'imputato di

¹²¹ Art. III: Saranno puniti i seguenti atti: (...) (b) l'intesa mirante a commettere genocidio; (c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; (d) il tentativo di genocidio; (e) la complicità nel genocidio.

prevenire il genocidio e poi l'obbligo di punirlo. Per il primo, uno Stato non incorre in responsabilità semplicemente perché il risultato desiderato non viene raggiunto, bensì se esso fallisce in maniera manifesta nel prendere tutte le misure atte a prevenire il genocidio. La Corte confermò che nel periodo in cui avvenne il genocidio di Srebrenica, la FRY fosse in una posizione di influenza nei confronti dei Serbo bosniaci che pianificarono ed eseguirono il genocidio e che, sebbene non fossero state trovate informazioni disponibili da Belgrado che potessero confermare che il genocidio era imminente, la FRY difficilmente poteva essere inconsapevole del serio rischio di genocidio, una volta che il VRS decise di occupare l'enclave di Srebrenica. Dunque per la Corte l'Imputato violò il suo obbligo di prevenire il genocidio di Srebrenica.

Per quanto riguarda l'obbligo di punire il crimine di genocidio, la Corte riprese le accuse mosse dalla Bosnia, in particolare quella nella quale la Bosnia Herzegovina chiedeva alla Corte di giudicare che la Serbia – Montenegro avesse violato e stesse continuando a violare la Convenzione, in quanto non si stava attenendo all'obbligo di punire gli atti di genocidio, violando in particolare sia l'obbligo di consegnare al Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia¹²² le persone accusate di genocidio o di altri atti proibiti dalla Convenzione, sia quello di piena cooperazione con il suddetto Tribunale. La Corte constatò in primis che il genocidio di Srebrenica non era stato commesso nel territorio dello Stato imputato, dunque non si poteva attribuire ad esso di non aver perseguito davanti propri tribunali le persone accusate di aver partecipato, da complici o da protagonisti, al genocidio di Srebrenica. Per quanto riguarda l'obbligo di cooperare col suddetto Tribunale Penale, rientrando nell'Articolo VI della Convenzione, la Corte constatò che l'Imputato avesse fallito nel suo obbligo di piena collaborazione, sia in violazione degli Accordi di Dayton¹²³, sia come membro ONU, sia in violazione dell'Articolo VI della Convenzione sul Genocidio.

¹²² Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, costituito nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 827, che ne costituisce lo statuto, giudica "le persone presunte responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991". Fonte: Centro Studi per la Pace

¹²³ Stipulati il 21 novembre 1995 a Dayton, in Ohio, posero la parola fine alla guerra civile jugoslava. Divise il territorio della Bosnia Herzegovina in una Federazione croato – musulmana (51% del territorio) e la Republika Srpska (49% del territorio)

Constatato il fallimento dell'imputato nell'adempiere ai suoi obblighi concernenti prevenzione e punizione del genocidio, derivanti dalla Convenzione, la Corte esaminò la questione della riparazione, in quanto la Bosnia Herzegovina aveva sottoposto la richiesta di risarcimento per i suoi cittadini in virtù di una piena compensazione per i danni e le perdite causate, con la pretesa di specifiche garanzie affinché l'imputato non ripeta in futuro gli illeciti atti di cui è stato accusato. In questo caso, la questione circa se il genocidio di Srebrenica avrebbe avuto luogo anche se l'imputato avesse provato a prevenirlo impiegando ogni mezzo a sua disposizione diviene direttamente rilevante, in relazione alle perdite umane e materiali per le quali la Bosnia Herzegovina chiedeva riparazione.

La Corte considerò inappropriata l'indicazione di garanzie di non ripetizione e, pur non avendo individuato ostacoli *di principio* al risarcimento in via pecuniaria, rigettò la richiesta di risarcimento, poiché non risulterebbe dimostrato il nesso di causalità fra la violazione da parte della Serbia del proprio obbligo di prevenire il genocidio e il danno risultante da quanto accaduto a Srebrenica: un collegamento sufficientemente chiaro e diretto tra illecito e danno avrebbe potuto essere stabilito solo se la Corte avesse concluso, con un certo grado di certezza, che il genocidio sarebbe stato evitato qualora la FRY avesse correttamente adempiuto al proprio obbligo di prevenzione¹²⁴. La soluzione individuata dalla Corte Internazionale di Giustizia finisce per sancire, invece, una sostanziale impunità sotto il profilo riparatorio rispetto al genocidio di Srebrenica.

5.8 Verdetto

Il paragrafo 471 contiene la sentenza su tutte le questioni sottoposte durante il processo all'attenzione della Corte, la quale

1) Per 10 voti a 5

Rigettò le obiezioni avanzate dall'Imputato allo scopo di dichiarare che la Corte non avesse giurisdizione, affermando di avere giurisdizione, sulla base

¹²⁴ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 462

dell'Articolo IX della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, per pronunciarsi sulla disputa sottoposta.

2) Per 13 voti a 2

Giudicò che la Serbia non avesse commesso genocidio, attraverso i suoi organi o persone i cui atti potessero causare la sua responsabilità in materia di diritto internazionale e in violazione dei suoi obblighi sottostanti la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio.

3) Per 13 voti a 2

Giudicò che la Serbia non avesse cospirato allo scopo di commettere genocidio, né incitato affinché il genocidio fosse commesso, in violazione dei suoi obblighi sottostanti la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio.

4) Per 11 voti a 4

Giudicò che la Serbia non si fosse macchiata di complicità in genocidio, in violazione dei suoi obblighi sottostanti la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio.

5) Per 12 voti a 3

Giudicò che la Serbia avesse violato il suo obbligo di prevenire il genocidio, in relazione alla Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio e al Genocidio di Srebrenica del Luglio 1995

6) Per 14 voti a 1

Giudicò che la Serbia avesse violato i suoi obblighi sottostanti la Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, avendo fallito nella collaborazione col Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, in particolare per quanto riguarda la cattura e la consegna del generale Mladic

7) Per 13 voti a 2

Giudicò che la Serbia avesse violato il suo obbligo di prevenire con tutti i mezzi in suo possesso il genocidio di Srebrenica del Luglio 1995

8) Per 14 voti a 1

Decise che la Serbia dovesse compiere immediatamente passi effettivi per assicurare piena obbedienza ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione per la Prevenzione e Punizioni del Crimine di Genocidio, e per punire di conseguenza gli atti di genocidio rientranti nell'Articolo II e III della Convenzione, e di trasferire individui accusati di genocidio al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, cooperando pienamente con il Tribunale

9) Per 13 voti a 2

Giudicò questo caso non appropriato a ricevere un risarcimento o un'assicurazione di garanzia di non ripetizione degli atti presi in analisi.

CAPITOLO VI: CONCLUSIONI E COMMENTI

La sentenza emessa il 26 febbraio 2007 concernente l'applicazione della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio nel caso che vide confrontarsi la Bosnia – Herzegovina e la Serbia – Montenegro è una sentenza dal valore storico, destinata probabilmente a fare giurisprudenza.

La parola “Genocidio” in Europa non veniva pronunciata dal tempo della seconda Guerra Mondiale, quando coincise con l'olocausto nazista degli ebrei. Già il Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia il 19 aprile 2004 aveva emesso una sentenza storica, giudicando che a Srebrenica è stato commesso un genocidio. Prima di questa sentenza, infatti, la nozione del termine “genocidio” veniva utilizzata per qualificare crimini commessi nei confronti di una popolazione intera, comprendente uomini, donne e bambini. Tra i 7.412 morti di Srebrenica¹²⁵ - 10.701 secondo le liste compilate dalle donne sopravvissute – non vi erano donne. Dunque la sentenza del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia aveva già attribuito carattere straordinario agli eventi di Srebrenica, in quanto i giudici avevano stabilito che anche i crimini commessi *contro la sola popolazione maschile* rientrassero nella fattispecie.

Oggi sappiamo quasi tutto di ciò che avvenne a Srebrenica. La coltre di silenzio ha cominciato a frantumarsi quando due ufficiali serbo bosniaci, Momir Nikolic e Dragan Obrenovic, dopo iniziali reticenze¹²⁶, cominciarono a raccontare nel dettaglio ai giudici come migliaia di persone fossero state uccise tra l'11 e il 19 luglio e

¹²⁵ Fonte: Croce Rossa Internazionale

¹²⁶ Nikolic all'epoca del massacro era ufficiale addetto alla sicurezza nella Brigata di Bratunac dell'Esercito della Republika Srpska (VRS); anche Dragan Obrenovic era stato ufficiale della VRS. Nel 1996, rispondendo alle domande di una giornalista del Boston Globe, Nikolic affermava di non sapere nulla dei massacri a Srebrenica. “*Mi chiede di commentare qualcosa di cui non so assolutamente nulla*”, aveva detto. Momir Nikolic è stato condannato a 27 anni e Dragan Obrenovic a 17.

sepolte in fosse comuni, fornendo molti importanti dettagli riguardanti la macabra logistica seguita durante i massacri. Particolari sui terribili eventi di quei giorni del luglio 1995 sono stati forniti anche dai filmati di repertorio della propaganda serba e serbo-bosniaca, documenti di straordinaria testimonianza girati all'epoca dagli operatori che seguirono e registrarono gli avvenimenti, allo scopo di dimostrare la superiorità e lo strapotere serbo-bosniaco¹²⁷. Infine, ulteriori testimonianze sono giunte a noi grazie ai (pochi) sopravvissuti che hanno testimoniato di fronte ai giudici: feriti, si finsero morti sui campi delle esecuzioni di massa per dileguarsi, approfittando della stanchezza dei soldati, che per tutto il giorno avevano mitragliato i loro compagni.

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia era particolarmente attesa, e il suo verdetto ha fatto molto discutere. In definitiva la Corte ha sentenziato che la Serbia e Montenegro non ha commesso genocidio, non ha pianificato di eseguire il genocidio, non ha istigato al genocidio e non vi ha partecipato; è però responsabile di non aver impedito il genocidio a Srebrenica e per non aver consegnato al Tribunale dell'Aja il generale Ratko Mladic; tuttavia essa non ha l'obbligo di pagare alcun risarcimento. I perché della sentenza sono già stati analizzati nel capitolo precedente, ma vale la pena soffermarsi ancora su alcuni punti in particolare che hanno determinato il giudizio di non colpevolezza. I nodi centrali erano due, entrambi strettamente collegati al principio della "totale dipendenza", principio che la Corte ritenne fondamentale per giudicare se la Republika Srpska fosse un'entità completamente dipendente da Belgrado e se gli atti commessi dall'esercito serbo bosniaco e dagli Skorpion potessero essere attribuibili alla Repubblica Federale di Jugoslavia. La Corte ha insistito sull'eccezionalità di una simile interpretazione assimilativa, sostenendo che non ci fossero le basi né per giudicare la Repubblica Srpska un'entità completamente dipendente da Belgrado né per attribuire gli atti di genocidio commessi a Srebrenica dall'esercito serbo – bosniaco e dagli Skorpion alla Repubblica Federale di Jugoslavia FRY. Questa seconda motivazione, in particolare, comporta che lo Stato non sarà quasi mai responsabile dei comportamenti contrari ad obblighi internazionali tenuti da gruppi armati che intraprendono azioni contro altri Stati (specie se operano in territorio straniero) e ciò

¹²⁷ Un interessantissimo collage di questi filmati, ampliato con interviste e altri filmati di repertorio, è visionabile nel documentario della BBC "*A cry from the grave*".

anche qualora venga dimostrato che lo Stato li finanzia, organizza, ne elabora le strategie e ne condivide gli obiettivi. Se non si ritiene che un gruppo armato quale l'esercito serbo – bosniaco, i cui ufficiali erano in largo numero stipendiati dallo Stato serbo, che ne curava anche la carriera amministrativa, concordava con essi strategie e con essi aveva comunità d'intenti, fosse un gruppo di persone totalmente dipendente, se non lo era il gruppo paramilitare degli Skorpion, pur creato da Belgrado, se non lo era la Repubblica Srpska perché attuava strategie *a volte* non collimanti con quelle di Belgrado, ci si chiede quando mai potrà realizzarsi la “totale dipendenza” richiesta dalla Corte. Alla luce di queste considerazioni appare praticamente impossibile concludere che gruppi armati finanziati da aiuti di uno Stato ma operanti in altri Stati possano essere assimilati a organi di detto Stato e che quindi questo sia chiamato a rispondere di tutti i loro comportamenti; allo stesso modo appare dubbio che possano essere mai considerati gruppi armati totalmente dipendenti dallo Stato i “volontari”, oppure i gruppi terroristici (come Al – Qaeda) aiutati da uno Stato che compiano attentati in altri Stati.¹²⁸

Diversamente, la Camera d'appello del Tribunale per la *ex* Jugoslavia, nella sentenza resa il 15 luglio 1999 relativa all'Affare Tadic¹²⁹ aveva argomentato nel senso che, per attribuire un fatto illecito allo Stato, il criterio del “controllo effettivo” fosse utilizzabile nel caso di comportamenti di singoli individui o gruppi di individui non organizzati militarmente, ma non in quello di comportamenti di appartenenti a gruppi armati, dotati di una struttura di comando gerarchica, che si trovassero sotto il controllo “generale” o “globale”¹³⁰ di uno Stato. La Camera precisava che per poter parlare di gruppo armato sottoposto ad un controllo generale da parte di uno Stato

¹²⁸ Considerazioni espresse da Serena Forlati nell'articolo “*La Corte Internazionale di Giustizia e i crimini dello Stato*” *Rivista Di Diritto Internazionale*, 2007; 90 (2), pag 414 - 430

¹²⁹ Dusko Tadic, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor, venne condannato dal Tribunale il 7 maggio 1997 per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia. Tadic, un ufficiale di basso livello nel famigerato campo di Omarska, non fu condannato per aver commesso direttamente un atto di aggressione sessuale, ma per la sua partecipazione a una generale, estesa e sistematica campagna di terrore che comprendeva percosse, tortura, aggressioni sessuali, e altri maltrattamenti fisici e psicologici diretti verso la popolazione non serba della regione di Prijedor. È particolarmente significativo che nel caso Tadic il Tribunale abbia ritenuto l'imputato colpevole di crimini contro l'umanità per atti criminali di persecuzione che comprendevano crimini di violenza sessuale. Invece di ripiegare sull'affermazione comune secondo la quale lo stupro è un atto accidentale o arbitrario perpetrato da soldati in cerca di sfogo per la loro energia sessuale, la decisione sul caso Tadic afferma categoricamente che lo stupro e la violenza sessuale possono essere considerati elementi costitutivi di una estesa e sistematica campagna di terrore contro una popolazione civile.

Fonte: http://www.centrodirittumani.unipd.it/a_bollettino/28/03a.asp?menu=bollettino

¹³⁰ *Overall control*

non è sufficiente che questo gruppo sia finanziato, equipaggiato o addestrato dallo Stato; occorre anche che lo Stato partecipi all'organizzazione del gruppo e alla pianificazione delle operazioni militari, o ne abbia la supervisione¹³¹. Se queste condizioni si realizzano (e nel caso in esame la Camera riteneva che così fosse), sarebbe attribuibile allo Stato qualsiasi comportamento tenuto da un membro del gruppo (purché non attinente all'ambito della sua vita privata), senza che sia necessario provare che lo Stato gli aveva dato ordine di tenere quel dato comportamento, o che controllava l'operazione specifica nella quale esso era stato posto in essere¹³². Nella sentenza resa nel caso del genocidio compiuto a Srebrenica, invece, la Corte Internazionale di Giustizia non si trovò concorde con questa interpretazione, poiché non convinta dalle argomentazioni addotte dal Tribunale per la ex Jugoslavia a favore dell'utilizzazione del test dell'"*overall control*" quando si tratti di determinare in quali casi uno Stato sia responsabile dei fatti commessi da unità paramilitari o forze armate non facenti parte dei suoi organi ufficiali. La Corte ha ribadito, anzi, che i comportamenti contrari ad un obbligo internazionale tenuti da persone che non siano suoi organi o totalmente dipendenti dallo Stato non gli sono attribuibili tranne nel caso in cui "un organo dello Stato abbia dato le istruzioni o fornito direttive attraverso le quali gli autori dell'illecito agirono o dove abbia esercitato un controllo effettivo sulle azioni durante le quali l'illecito è stato commesso"¹³³.

C'è da analizzare, inoltre, un altro particolare aspetto: nelle fasi precedenti la Sentenza, la Corte dovette dirimere la questione circa se avesse o meno la competenza ad esprimersi sulla vicenda, come riportato nel capitolo relativo all'analisi della Sentenza; dal momento che la Corte dichiarò di avere giurisdizione e di essere competente a giudicare il caso sottoposto, ci si domanda come si sia potuti giungere ad una sentenza che afferma che a Srebrenica fu genocidio senza identificare un colpevole che ne debba rispondere.

Le reazioni in Bosnia – Herzegovina e in Serbia ovviamente sono state opposte. In Bosnia – Herzegovina la sentenza è stata giudicata come del tutto frustrante, ingiusta

¹³¹ Paragrafi 137 e 145 della sentenza caso Tadic.

¹³² Paragrafo 137 caso Tadic

¹³³ Sentenza Corte Internazionale di Giustizia sul caso Srebrenica, Paragrafo 406

e persino vergognosa. Emblematico il commento espresso da un professore dell'università di Sarajevo, che ha voluto rimanere anonimo: *“E' cinico che proprio la Bosnia – Herzegovina con la sua accusa abbia affrancato la Serbia dall'accusa di genocidio. Non sarebbe stata tolta questa ipoteca se la Bosnia – Herzegovina avesse valutato in modo più saggio che nel mondo in cui viviamo la decisione non sarebbe potuta nemmeno essere diversa”*. Il team legale che ha rappresentato la Bosnia – Herzegovina dinnanzi la Corte ha dichiarato di “non essere del tutto insoddisfatto”, ma dietro questa dichiarazione vi è una malcelata delusione. La Bosnia – Herzegovina temeva che la questione si sarebbe potuta risolvere in questa maniera, per un senso di sfiducia nei confronti del vincolo che dovrebbe esistere tra giustizia e politica e che invece sarebbe venuto meno con una sentenza di questo tipo, nella quale hanno prevalso più gli interessi politici che di giustizia. A Sarajevo martedì 27 febbraio 2007, il giorno dopo la sentenza, sono scesi in piazza circa 5 mila persone, mettendo in scena la più grande manifestazione di piazza dalla fine dei conflitti. Erano studenti, professori dell'università, ma anche tanti singoli cittadini bosniaci. Gli slogan che ci hanno riportato i giornali sono molto chiari: “Sono stati i marziani?” oppure “Occidente, l'ennesimo tradimento”.

In Serbia vi era molta apprensione per la sentenza, poiché essa avrebbe potuto emettere una condanna storica e senza precedenti che avrebbe reso la Serbia il primo Paese ad essere condannato per genocidio. Ma da questo sollievo non emerge, per fortuna, nessuna euforia, né da parte del team legale rappresentante la Serbia nella disputa legale, né nei sondaggi condotti sui cittadini serbi. Il principale rappresentante della Serbia dinnanzi la Corte¹³⁴ ha espresso la sua soddisfazione professionale per la sentenza, in quanto essa ha confermato che né la Serbia né il popolo serbo hanno avuto l'intenzione di distruggere la popolazione musulmana, aggiungendo che *“non c'e' motivo di esultare e gioire, perché questo processo è giunto come conseguenza di un'enorme tragedia”*¹³⁵. Sulla stessa linea il presidente serbo Tadic, che ha valutato la sentenza della Corte come molto importante per il suo Paese e il suo popolo, poiché è stato constatato che la Serbia non è responsabile per il genocidio in Bosnia – Herzegovina.

¹³⁴ Radoslav Stojanovic

¹³⁵ www.osservatoriobalcani.org

Incomprensibili sono state, invece, le manifestazioni di esultanza a Banja Luka¹³⁶, dato che, in termini di responsabilità su Srebrenica, quella accertata è proprio della Republika Srpska, sebbene essa non abbia le caratteristiche di uno Stato sovrano tali da renderla imputabile e quindi responsabile dei crimini in questione

Per quanto riguarda le reazioni delle organizzazioni per i diritti umani, considerazioni autorevoli sono state rilasciate da Natasa Kandic, direttrice del Centro per il diritto umanitario, per la quale la sentenza della Corte è il risultato dell'assenza delle prove che la Serbia avrebbe dovuto garantire, e che la sentenza non rappresenta alcuna vittoria del Paese, poiché “a tutti è noto che l'esercito serbo e la polizia presero parte al genocidio di Srebrenica”¹³⁷. Molte altre organizzazioni per i diritti umani, governative e non, si alternano nei pareri di condanna della sentenza, con appelli al potere della Serbia affinché informi in modo serio e responsabile circa i fatti confermati dalla sentenza, senza mettere in discussione in alcun modo le vittime del genocidio.

Quale invece le reazioni dell'Unione Europea? La sensazione diffusa è che l'Unione europea desideri assicurare alla decisione dell'Aja lo status di “parola finale” della pagina bellica dei Balcani. La prima reazione di Javier Solana a riguardo è stata emblematica: “*La sentenza contribuirà alla chiusura del dibattito sulla drammatica storia che è stata dolorosa e dannosa per molti. (...) La più alta corte al mondo, alla fine, ha chiuso questa pagina.*”¹³⁸.

Sinceramente pare difficile essere d'accordo con un commento simile. Non si può liquidare con una sentenza una delle pagine più nere della storia recente europea, così come non si può ritenere chiuso con una sentenza un problema di convivenza etnica che, alla luce degli accordi di Dayton e della divisione della Bosnia in due entità, appare ugualmente viva e pulsante. Srebrenica oggi è sotto la giurisdizione della Republika Srpska e ha cambiato la propria composizione etnica: prima del 1992 i musulmani erano il 70% della popolazione, adesso sono il 30%. Dopo il conflitto erano tornati a Srebrenica circa 4.000 persone di nazionalità bosgnacca¹³⁹, termine usato per definire la popolazione bosniaco – musulmana. Dopo la sentenza del 26 febbraio 2007, con la quale l'esercito della Republika Srpska è stato dichiarato

¹³⁶ Capitale della Republika Srpska

¹³⁷ www.osservatoriobalcani.org

¹³⁸ www.osservatoriobalcani.org

¹³⁹ I musulmani bosniaci

colpevole di genocidio, si è attivato a Srebrenica un comitato di iniziativa per lo sgombero della città dei cittadini bosniaco – musulmani che hanno deciso di protestare contro la Republika Srpska decidendo di sfollare nuovamente dalla città simbolo del genocidio. Dal maggio 2007 parte di essi si è trasferita in un accampamento composto da una ventina di tende militari situate nei pressi dello stadio di calcio di Sarajevo. Le madri – vedove di Srebrenica, riunite nell'associazione delle Madri di Srebrenica non si sono rassegnate e il 4 giugno 2007 hanno depositato, presso un tribunale distrettuale dell'Aja, le denunce contro le Nazioni Unite e lo stato olandese per il massacro del luglio 1995. Le Madri di Srebrenica chiedono il riconoscimento delle responsabilità dello stato olandese e delle Nazioni Unite, a dimostrazione che il risentimento nei confronti della Comunità Internazionale, ONU in primis, è ancora vivo e non accenna a diminuire.

I bosniaci musulmani di Srebrenica sono stati vittima di uno dei più spaventosi massacri della storia europea. Quei terribili giorni hanno messo in luce una concatenazione di responsabilità plurime che ha coinvolto una serie di soggetti internazionali e ha esacerbato gli attriti tra le differenti etnie. È palese che proprio questi ultimi abbiano avuto un ruolo determinante nei meccanismi di pulizia etnica che hanno portato al genocidio, ma le responsabilità della comunità internazionale sono altrettanto vistose e innegabili.

Le Nazioni Unite e la *comunità internazionale* hanno fatto poco per prevenire o evitare il massacro. La decisione di non intervenire in modo deciso e con maggiori forze, oltre quelle olandesi a guardia dell'enclave, è la dimostrazione delle remore dei governi occidentali di lasciarsi coinvolgere, assumendo un ruolo di attori della crisi bosniaca. Boutros Ghali, allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, ebbe un peso determinante nell'impostazione eccessivamente prudente della comunità internazionale.

La *NATO* tardò nel dare il suo supporto, e quando decise di attivarsi offrì un appoggio che definire “blando” è un puro eufemismo. L'aviazione NATO colpì solo due carri armati serbo - bosniaci, per altro vuoti. Non solo questo intervento fu praticamente inutile, ma ebbe l'unico scopo di accelerare le promesse di Mladic di distruzione della città.

Le truppe olandesi a guardia dell'enclave ebbero una gravissima responsabilità per quanto accaduto: essi preferirono ritirarsi e lasciare vilmente la popolazione inerme nelle mani dei carnefici piuttosto che affrontare le milizie serbo – bosniache. Si trattava di rischiare la vita per una causa e non per un interesse diretto. Il Dutchbat preferì la via della codardia. Per questo appare quanto meno grottesco, per non dire macabro, il conferimento di 500 medaglie al valore ai soldati del Dutchbat III che fecero parte del contingente stanziato a Srebrenica. È avvenuto il 4 dicembre 2006 ad Assen, Olanda.

Il *governo francese* è stato tra quelli che maggiormente hanno mantenuto la linea del non coinvolgimento diretto nel conflitto. Molti hanno considerato evidenti le responsabilità di Parigi, considerata troppo morbida nei confronti dei serbi. I rapporti tra Parigi e Belgrado erano di vecchia data e affondavano le radici nella stessa idea di costituire la Jugoslavia alla fine della prima guerra mondiale, idea che aveva trovato decisi sostenitori nel mondo politico francese. Quando si parla di responsabilità francesi, non va dimenticato che il comandante in capo dell'UNPROFOR in Bosnia era un francese, generale Janvier.

A Srebrenica fu genocidio ma non vi è uno Stato che debba pagare per quanto successo. Sembra un paradosso ma è questo il giudizio emesso dalla Corte Internazionale di Giustizia. Una sentenza che poteva restituire un minimo di giustizia alle vittime e ai sopravvissuti del massacro ha lasciato un vuoto insoddisfacente, potenziale premessa per futuri, ulteriori, tensioni nell'area. *“Musulmani e croati contro serbo-bosniaci. Il vaso dell'odio nazionalista e delle vendette etniche è di nuovo senza coperchio”*, ha sostenuto l'inviato della Repubblica Giampaolo Visetti. *“La prospettiva di una riesplorazione della violenza - dice Zlatko Dizdarevic, direttore del quotidiano Oslobodjenje durante i tre anni di assedio della capitale - diventa ogni giorno più concreta. La verità negata apre ferite antiche e scava pericolosi solchi nuovi.”* *“Se il problema è la mancanza di prove contro la Serbia - dice il presidente del comitato per la ricerca dei dispersi, Amor Masovic - ne porteremo di nuove e chiederemo la riapertura del processo”*. Ma il commento più preoccupante è forse

quello dell'analista Tahir Belkic: "*Se i Balcani dovessero fare i conti solo con se stessi, un'altra Srebrenica sarebbe possibile*".¹⁴⁰

Questa sentenza ha lasciato i bosniaci musulmani non solo con un senso di abbandono e tradimento da parte dell'Occidente, ma anche con un interrogativo: se a Srebrenica fossero stati massacrati 8 mila cristiani, la sentenza dell'Aja sarebbe stata la stessa?

BIBLIOGRAFIA

TESTI E VOLUMI

- Benedetto Conforti – *Le Nazioni Unite*, capitolo Corte Internazionale di Giustizia – 2° edizione – Padova 2005

- Mary Kaldor – *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale* – Roma 1999

- Sergio Leone – *Srebrenica, i giorni della vergogna* – Infinito Edizioni 2005

- Sergio Marchisio - *L'ONU. Il diritto delle nazioni unite*, 1° Edizione – Bologna 2000

ATTI, STATUTI E RAPPORTI D'INDAGINE

- Sentenza Corte Internazionale di Giustizia: *Case Concerning The Application of The Convention On The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide – Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* – 26 February 2007 General List n° 91

- Report of the Secretary – General pursuant to general Assembly resolution 53/35 – *The Falls of Srebrenica*

¹⁴⁰ Giampaolo Visetti, «Srebrenica, le radici dell'odio "La vendetta si avvicina". Rabbia dopo l'assoluzione dei serbi: "Traditi dall'Europa"», *La Repubblica*, 02.03.2007.

- Rapporto NIOD – *Srebrenica, A Safe Area* – www.srebrenica.nl/en
- *Rapport d'information par la mission d'information comune sur les événements de Srebrenica* <http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i3413-01.asp>
- *Statuto della Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio* <http://www.preventgenocide.org/it/convenzione.htm>

ONU

- *ICJ International Court of Justice* <http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?p1=0>
- *UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:* <http://www.unhcr.it/>
- *UNPROFOR:* http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unprof_p.htm

ARTICOLI

- Giampaolo Visetti, «*Srebrenica, le radici dell'odio "La vendetta si avvicina". Rabbia dopo l'assoluzione dei serbi: "Traditi dall'Europa"*», *La Repubblica*, 02-03-2007
- Serena Forlati (2007) – “*La Corte Internazionale di Giustizia e i crimini dello Stato*” *Rivista Di Diritto Internazionale*, 2007; 90 (2), pag 414 – 430

MATERIALE VIDEO

- THIRTEEN/WNET New York / documentary: *Srebrenica – A cry from the Grave*

ALTRI LINKS

- www.osservatoriobalcani.org

- www.macondo3.org
- www.paginedidifesa.it

RINGRAZIAMENTI

Alcuni ringraziamenti sono d'obbligo, premettendo che mi risulterà praticamente impossibile riuscire a ringraziare tutti coloro i quali lo meriterebbero.

Un ringraziamento speciale va, in primis, ai miei genitori e a mia sorella Claudia: meritano questo traguardo più di chiunque altro. Spero di aver dato loro una soddisfazione almeno pari alla mia, nonostante tutto, e sfrutto questo spazio per dichiarare che senza di loro non avrei, probabilmente, mai raggiunto questo traguardo. Ringrazio i miei nonni, chi da lassù, chi da quaggiù, Nonna Nunzia, tutti i miei zii e le mie zie, i miei cugini, dal più piccolo al più grande, da Dario, Paolo, Annalisa, Luca, Simonetta, Fabio, Lucy, Rita a tutti gli altri miei cugini napoletani che, purtroppo, non riesco a vedere molto spesso. Che Iddio vigili su tutti noi.

Un posto d'onore tra i ringraziamenti va alla mia ragazza, Alice, e alla sua famiglia. Inutile che mi dilunghi in parole per ringraziarla, lei sa quale peso abbia nella mia esistenza e spero che lo tenga sempre ben fisso nella mente.

Un ringraziamento speciale va anche alla professoressa e relatrice di questa tesi, la dottoressa Silvia Cantoni, sempre precisa, disponibile e corretta nei miei confronti e nei confronti dello sviluppo di un argomento al quale tenevo molto. Senza le sue puntuali precisazioni, utili consigli e preziosi suggerimenti, difficilmente avrei portato a compimento un simile elaborato con tale soddisfazione, spero reciproca.

Ai miei amici, in particolare il mio compare Alberto, infaticabile capellone e compagno di qualsiasi esperienza, passando per tutti coloro che mi hanno dato le pacche sulle spalle nei momenti più infami e hanno gioito con me nei momenti felici. Anche se a volte i contatti si affievoliscono, dedico a tutti voi questo piccolo

traguardo, in particolare al “*gruppetto di Lipari*”, Alessio, Fabio, Fede, Dario, Vinci, Luca, Anna, Chiara, e poi zio Paolone e i nostri documentari con discussione annessa, la sua donna, Andre Bazzoni, tutto il gruppo misto, da Gerry a Fede, il gruppo storico dell’Einstein, Marci il capo, il mio amico dottor Viulenza, il mio compare di infanzia Marco Pernice, il mio nuovo fratello azzurro Luca mandatomi dal cielo, Homer Simpson, la mia amica storica Sara, Fabio dal cuore viola e la sua famiglia, Dani il fratello del mio compare, il maestro Gioppo, Dani Berrone, Omar Borio, che per me è stato un maestro, Mattia il giramondo, Danilo, Omar Frascina infaticabile lavoratore, Marianna e Ivan, i miei amici di qualsiasi vacanza, estiva e in giro per l’Europa, i miei compagni di scuola, Gianni in particolare, i miei compagni della fortissima squadre di calcetto e i miei compagni di calcio di qualsiasi annata – che si ricordino oppure no di me, con loro ho passato degli anni spettacolari – tutti i fratelli azzurri, in particolare Enzucc e gli utenti del forum di solonapoli, e tutta la squadra per avermi regalato una passione imprescindibile e alcune emozioni allucinanti, la mia cara Napoli, tutte le amiche passate e presenti, tutti quelli che forse non mi conviene nominare e tutti coloro che non mi vorranno male nonostante non li abbia nominati. Sappiate che è solo una momentanea dimenticanza, non una precisa volontà.

Ma più di tutti, un abbraccio a due cari amici che non ci sono più: Marco e Riccardo. Spero voi sappiate che ci penso almeno una volta al giorno. Ma si che lo sapete. A voi e alle vostre famiglie, il minimo che potevo fare era concedervi un posto privilegiato nei miei omaggi.